GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — ROMA — VENERDI 24 APRILE — NUM. 96

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta	in Roma	Cent. 10
	pel Regno	» 15
Un numero separato, ma arretrato	in Roma	» 20
	pel Regno	» 30
	per l'estero	» 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Costituzione degli Uffici del giorno 22 aprile 1885.

1° Ufficio: senatore Martinelli, presidente; senatore Tabarrini, vicepresidente; senatore Vitelleschi, segretario.

2° Ufficio: senatore Alfieri, presidente; senatore Poggi, vicepresidente; senatore Norante, segretario.

3° Ufficio: senatore Caracciolo di Bella, presidente; senatore Marescotti, vicepresidente; senatore Borelli, segretario.

4° Ufficio: senatore Manzoni, presidente; senatore Verga Carlo, vicepresidente; senatore Malusardi, segretario.

5° Ufficio: senatore De Filippo, presidente; senatore Plutino, vicepresidente; senatore Basile-Basile, segretario.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti delli 31 dicembre 1884:

A cavaliere:

Jovene Baldassare Vincenzo, maggiore arma di fanteria.
Mazzasogni Cesare, maggiore arma di fanteria.
Fiori Luigi, maggiore arma di fanteria.
Martini Secondo, maggiore arma di fanteria.
Carta nob. Pietro, maggiore arma di fanteria.
Serra Camillo, maggiore arma di fanteria.
Boetti Michele, maggiore arma di fanteria.
Camparini Antonio, maggiore arma di fanteria.
Zunini Giacomo, maggiore arma di fanteria.
Ruggeri Cesare, maggiore arma di fanteria.
Rognoni Antonio, maggiore arma di fanteria.
Orsini Vincenzo, maggiore arma di fanteria.
Clericetti Emilio, maggiore arma di fanteria.
Massidda nob. Raffaele, maggiore arma di fanteria.
Troya Ettore, maggiore arma di fanteria.
Scavini Leopoldo, maggiore arma di fanteria.
Reverdy Edoardo, maggiore arma di fanteria.
Guerrieri Carlo, maggiore arma di fanteria.
Pescetto Stefano, maggiore arma di fanteria.
Malagola Giovanni, maggiore arma di fanteria.
Versari Attilio, maggiore arma di fanteria.
Raimondi Tullo, maggiore arma di fanteria.
Ruggero Giuseppe, maggiore arma di fanteria.
Lanza Lodovico, maggiore arma di fanteria.
Locatelli Francesco, maggiore arma di fanteria.
Viale Giuseppe, maggiore arma di fanteria.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3041** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge successiva 18 dicembre 1879, n. 5188;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità la formazione di una piazza d'armi presso la città di Spoleto.

Art. 2. All'espropriazione dei beni immobili a tal uopo occorrenti, e che verranno designati dal predetto Nostro Ministro, sarà provveduto a senso delle cennate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1885.

UMBERTO.

RICOTTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero MDCXLIV *(Serie 3ª, parte supplem.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 16 novembre 1884 e 11 gennaio 1885 del Consiglio comunale di Salerno, approvate il 19 febbraio successivo da quella Deputazione provinciale, con le quali si è stabilito il massimo e il reparto della tassa di famiglia;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Visto l'art. 3 del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Principato Citeriore;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il municipio di Salerno è autorizzato di applicare nel biennio 1885-86 la tassa di famiglia col massimo di lire 180.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1885.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con RR. decreti del 29 marzo 1885:

I seguenti ispettori di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza furono nominati ispettori di 1° grado di 1ª classe, conservando l'attuale stipendio annuo di L. 5000:

Tocco cav. avv. Giovanni Battista;
Lupi cav. Ernesto;
De Lugo cav. Luigi;
Lorenzini cav. Domenico;
Courtial cav. Luigi;
Trisolini cav. Pasquale;
Barosi cav. avv. Alessandro;
Dogliotti cav. Giacomo;
Rinaldi cav. Orazio;
Baggi cav. Fortunato;
Manfroni cav. Giuseppe;
De Gennaro cav. Achille;
Moriondo cav. avv. Marco;
Bancheri cav. avv. Felice;
Lucchesi cav. Michele;
Vallisneri cav. Diego;
Felzani cav. Edoardo;
Raimondi cav. Alfonso;
Borgheggiani cav. Giuseppe;
Ferro Luzzi cav. Matteo;

Con RR. decreti del 29 marzo 1885:

Ballarati cav. avv. Carlo, ispettore di 2ª classe nell'Amministrazione di P. S., nominato ispettore di 1° grado di 1ª classe coll'annuo stipendio di lire 5000.

I seguenti ispettori di 2ª classe nell'Amministrazione di P. S. furono nominati ispettori di 1° grado di 2ª classe coll'annuo stipendio di lire 4500:

Chiarini cav. Luigi;
Lugli cav. Antonio;
Masino cav. avv. Giacomo;
Carnevale conte cav. Carlo;
Grasso Antonio;
Savoldelli Pedrocchi cav. dott. Giacomo;
Luchi cav. avv. Silvio;
Capuano Carlo;
Dal Fabbro cav. Giulio Cesare;
Gallino cav. Giuseppe;
Campolmi cav. Raffaele;
Priconi Corsini cav. Salvatore;
Mezzacapo cav. avv. Gioacchino;
Palmeri cav. dott. Cesare;
Grossi cav. avv. Giuseppe;
Damiani cav. avv. Vincenzo;
Brachini cav. Raffaele;
De Donato cav. Carlo;
Saccà cav. Vincenzo;
Lauro cav. Angelo;
Gaudino cav. Habibb;
Gnoli cav. dott. Giacomo;
Rubini cav. avv. Ferdinando;
Falconi cav. Raffaele;
Brugnetti cav. Antonio;
Terzi cav. dott. Flaminio;
Sangiorgi cav. Ermanno;
Locatelli cav. dott. Giuseppe;
Rispoli cav. Enrico fu Michele;
Del Zoppo cav. Emilio.

Con RR. decreti del 29 marzo 1885:

I seguenti ispettori di 2ª classe nell'Amministrazione di P. S. furono nominati ispettori di 2° grado di 1ª classe, conservando l'attuale stipendio annuo di lire 4000:

Urbano cav. Salvatore;
Canzoneri-Crispi Francesco;
Cimone cav. Gerardo;
Anelli cav. Annibale;
Marca cav. Ascanio;
Perego cav. Luigi;
Messina cav. Antonino,
Pardini cav. Giovanni;
Riva cav. Gio. Battista;
Pareschi cav. Giovanni;
Vellucci cav. Lorenzo;
Pacchiarotti cav. Demetrio;
Lombardi cav. Giuseppe;
Piccinelli cav. Attilio;
La Porta cav. Achille;
Bonanno cav. Ant. Gagliardo;
Marsico cav. Salvatore;
Curion cav. Nicola;
Amaducci cav. Massimiliano;
Renzelli cav. Francesco;
Lo Passo Francesco;
Donato cav Salvatore;
Rizzi Alessandro;
Bandelloni cav. Olimpio;
Paolini cav. Raffaele;
Grosso cav. Savino;
Biraghi cav. dott. Enrico;
Monti cav. Agostino;
Vismara cav. Baldassare;

Con RR. decreti del 29 marzo 1885:

I seguenti ispettori di 3ª classe nell'Amministrazione di P. S. furono nominati ispettori di 2° grado di 1ª classe coll'annuo stipendio di lire 4000:

Ciuti Clodomiro;
Crudomonte Catone;
Cerimele cav. Antonio;
Zanchi dott. Vittore;
Paci Oreste;
Andreoli dott. Ferdinando;
Tholozan dott. Edoardo;
Balabio cav. Eugenio;
Chiarini cav. Pilade;
Tofani cav. Vincenzo;
Urbani Francesco;
Savoja cav. Nicola;
Neri cav. Vincenzo;
Martelli cav. Ernesto;
Auriemma cav. Giovanni;
Battirelli Mercuri cav. Gaetano;
Amodio cav. Ferdinando;
Bona cav. dott. Aristotile;
Panzani cav. Giovanni;
Mancini cav. Ottaviano;
Tavassi Vincenzo.

Con RR. decreti del 29 marzo 1885:

I seguenti ispettori di 3ª classe nell'Amministrazione di P. S. furono nominati ispettori di 2° grado di 2ª classe, conservando l'attuale stipendio annuo di lire 3500:

Pani Eugenio;
Giamboni Ferdinando;
Montani cav. Federico;
Bernoni Domenico;
Mazzarella Achille;
Ciuffelli cav. Augusto;
Fabroni dott. Nestore;
Brunelli Gregorio;
Peruzy Nestore;
Ciofi Riccardo;

Campagnoli Biagio;
Gulinelli Gaetano;
Comentale Vincenzo;
Galeazzi Antonio;
Boari cav. Ippolito;
Mazzei Raffaele;
De Martino cav. Filippo;
Sandri cav. Giorgio;
Paoletti cav. Vincenzo;
Cacciatori Archimede;
Galeazzi cav. Leopoldo;
Bartolini Eugenio;
Muzzioli Egidio;
Minozzi cav. dott. Vittorio;
Gaglier Guido;
Rossi Sante;
Sernicoli cav. Ettore;
Picari Leopoldo;
Vincenti Ettore;
Farias Francesco;
Del Zoppo cav. Antonio;
Terragnuolo Salvatore;
Marchione cav. Serafino;
Barberis Edoardo Federico;
Guarany Gaetano;
Gotti Ermete;
Stagni Attilio;
Rotondo Domenico;
Giugni Roberto;
Dore avv. Giuseppe;
Sangiovanni Giacomo Gaetano;
Pasanisi Salvatore;
Frontori Cesare;
Rinaldi Luigi;
Arcuri Pier Giuseppe;
Fornaciari cav. dott. Pellegrino;
Splendorelli Francesco;
Buffoni cav. Antonio;

Magnolfi Sisto, delegato di 1ª classe nell'Amministrazione di P. S., nominato ispettore di 2° grado di 2ª classe coll'annuo stipendio di lire 3500.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data del 2 marzo al 9 aprile 1885:

Porbellini Attilio, vicesegretario di 3ª classe nell'Intendenza di Mantova, trasferito presso quella di Macerata;

Sartore Giovanni Lorenzo, segretario di 2ª classe, già destinato all'Intendenza di Pavia, è assegnato invece a quella di Genova;

Bianchi Ferruccio, vicesegretario di 3ª classe, id. id. di Belluno, id. id. di Piacenza;

De Blasi Gaetano Maria, ricevitore del registro a Cefalù, traslocato nella stessa qualità a Scicli;

Marrè nob. Giuseppe Benedetto, id. a Villafranca Veneta, id. id. a Castelnuovo nei Monti;

Nuccorini Lodovico, controllore demaniale all'ufficio atti civili e successioni di Livorno, id. id. all'ufficio atti civili e successioni di Lucca;

Grimaldi Guido, id. id. id. di Lucca, id. id. id. id. di Livorno;

Cavaglià Enrico, ricevitore del registro a Frascati, id. id. all'ufficio del registro di Viterbo;

Galligari Michele, id. ad Alatri, id. id. id. di Frascati;

Marotta Antonio Stanislao, id. ad Adria, id. id. id. di Alatri;

Zublena Giuseppe, ispettore demaniale al circolo di Vercelli, id. id. a Lodi;

Vercellin Giuseppe, id. id. id. di Lodi, id. id. a Vercelli;

Latini Guido, controllore demaniale all'ufficio del registro di Ascoli, id. id. all'ufficio del bollo straordinario e demanio di Bologna;

Ruella Teodoro, id. in aspettativa, richiamato in servizio e destinato all'ufficio del registro in Ascoli;

Thermes Eugenio, ispettore demaniale reggente al circolo di Patti, sospeso a tempo indeterminato dallo stipendio e dalle funzioni;

Pochi Francesco, ispettore demaniale al circolo di Gaeta, traslocato nella stessa qualità al 2° circolo di Messina;

Sasso cav. Francesco, segretario di ragioneria di 1ª classe nel Ministero, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute;

Coduri Cesare, archivista di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di salute, dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i suoi titoli per il conseguimento della pensione che potrà spettargli a termini di legge;

Melillo Giuseppe, agente di 1ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata;

Cannavale Michele, ufficiale alle scritture di 2ª classe nelle dogane, id. id. id.;

Cassetti dott. Luciano, ricevitore all'ufficio del registro di Rovigo, id. id. per motivi di salute;

Dogliotti Tullio, ufficiale ai riscontri di 1ª classe nei magazzini di deposito delle privative, attualmente in aspettativa, id. id. id.;

Nani cav. Filippo, segretario di ragioneria di 2ª classe nel Ministero, promosso alla 1ª;

Smeraldi Alessandro, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª;

Gerometta Luigi, vicesegretario id. di 1ª id., nominato segretario di ragioneria di 3ª per merito di esame;

De Michelis Stefano, id. id. di 2ª id., promosso alla 1ª.

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con decreto Ministeriale del 16 gennaio 1885:

Marrè Efisio, uditore applicato al Tribunale civile e correzionale di Velletri, è chiamato temporaneamente a prestare servizio presso il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, colla mensile indennità di lire 100 a decorrere dal 1 febbraio 1885;

Con RR. decreti del 18 gennaio 1885:

Marchignoli cav. Carlo, caposezione nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, è collocato a riposo a sua domanda, nei termini dell'articolo 1, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, a decorrere dal 1 febbraio 1885, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di direttore capo di divisione nel Ministero stesso.

Chialamberto cav. Luigi, caposezione nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, è collocato a riposo a sua domanda, nei termini dell'articolo 1, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, a decorrere dal 1° febbraio 1885, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di direttore capo di divisione nel Ministero stesso.

Con RR. decreti del 15 gennaio 1885:

Calvitti Giuseppe, sostituto procuratore del Re, presso il Tribunale civile e correzionale di Santa Maria di Capua Vetere, è nominato reggente il posto di procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Caltanissetta, coll'annuo stipendio di lire 3800:

Manusardi Bonaventura, giudice del Tribunale civile e correzionale di Lecco, è collocato a riposo a sua domanda, nei termini dell'articolo 1°, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, a decorrere dal 1° febbraio 1885, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di vicepresidente di Tribunale;

Garbasso Carlo Luigi, giudice del Tribunale civile e correzionale di Bobbio, è tramutato a Mondovì;

Cao Marcello Giuseppe, giudice del Tribunale civile e correzionale di Macerata, è tramutato a Cagliari a sua domanda.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: n. 796281 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 500, al nome di Azaro *Giacomo* fu Emanuele, domiciliato in Casarza Ligure (Genova), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè doveva invece intestarsi ad Azaro *Antonio* fu Emanuele, domiciliato in Casarza Ligure (Genova), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 aprile 1885.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

SITUAZIONE al 1° aprile 1885 dei Debiti pubblici dello

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui si compie l'estinzione di ciascun debito (1)	RENDITA vigente al 1° gennaio 1885
	Gran Libro.		
1	Consolidato 5 per 0[0	—	437,543,207 93
2	Consolidato 3 per 0[0	—	6,405,193 25
			443,948,401 18
	Rendite da trascrivere nel Gran Libro.		
3	Al consolidato 5 per 0[0 - Legge 4 agosto 1861, n. 174	—	100,741 16
4	Id. - Legge 3 settembre 1868, n. 4580	—	263,845 51
5	Id. - Legge 29 giugno 1871, n. 339	—	89,195 29
6	Id. 3 per 0[0 - Legge 4 agosto 1861, n. 174	—	2,812 27
7	Id. - Legge 3 settembre 1868, n. 4580	—	74 92
			456,669 15
	Rendita in nome della Santa Sede.		
8	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214	—	3,225,000 »
	Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.		
9	*Sardegna* 5 per 0[0 - 26 giugno e 22 luglio 1851	1893	2,268,475 »
10	*Sardegna* 4 per 0[0 - 26 marzo 1849	1885	28,200 »
11	*Sardegna* 4 per 0[0 - 9 luglio 1850	1887	79,880 »
12	*Toscana* 5 per 0[0 - 10 febbraio 1861	1959	2,168,025 »
13	*Lombardia e Veneto* 5 per 0[0 - 14 maggio 1859	1886	296,296 29
14	*Modena* 3 per 0[0 - 3 ottobre 1825	—	13,963 38
15	*Parma* 5 per 0[0 - 15-16 giugno 1827	1895	57,979 84
16	*Roma* 5 per 0[0 - 20 gennaio 1846	1886	152,600 »
17	*Roma* 5 per 0[0 - 10 agosto 1857	1896	3,758,150 »
18	*Roma* 5 per 0[0 - 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864	1907	2,219,230 »
19	*Roma* 5 per 0[0 - 11 aprile 1866	1944	2,176,693 75
20	*Regno d'Italia* 5 per 0[0 - Obbligazioni dell'Asse eccles.° (Emissione 1870)	1911	7,334,540 »
21	*Regno d'Italia* 5 per 0[0 - Obbligazioni della ferrovia di Novara	1917	211,680 »
22	*Regno d'Italia* 5 e 3 per 0[0 - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo	1948	402,765 »
23	*Regno d'Italia* 3 per 0[0 - Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele	1961	3,826,035 »
			24,994,513 26
	Contabilità diverse.		
24	Obbligazioni 3 per 0[0 della ferrovia Torino-Savona-Acqui	1964	239,565 »
25	Id. 5 per 0[0 della ferrovia Genova-Voltri	1906	50,137 50
26	Id. 6 per 0[0 dei canali Cavour	1915	3,301,680 »
27	Id. 5 per 0[0 della ferrovia Udine-Pontebba	1970	1,280,275 »
28	Id. 5 per 0[0 per la prima serie dei lavori del Tevere	1928	506,000 »
29	Id. 5 per 0[0 per la seconda serie dei lavori del Tevere (Emissione 1881)	1931	206,800 »
30	Id. 5 per 0[0 per la seconda serie dei lavori del Tevere (Emissione 1882)	1932	207,900 »
31	Assegni diversi modenesi	—	1,420 83

Stato amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

VARIAZIONI AVVENUTE dal 1° gennaio al 31 marzo 1885		RENDITA vigente al 1° aprile 1885	CAPITALE nominale corrispondente alla rendita vigente	OSSERVAZIONI
Aumenti	Diminuzioni			
(a) 1,097,223 92	»	438,640,431 85	8,772,808,637 »	
»	»	6,405,193 25	213,506,441 66	
1,097,223 92	»	(2) 445,045,625 10	8,986,315,078 66	
»	(b) 7,900 75	92,840 41	1,856,808 20	
»	»	263,845 51	5,276,910 20	
»	(c) 2,893 57	86,301 72	1,726,034 40	
»	»	(3) 2,812 27	80,609 25	
»	»	(4) 74 92	1,873 »	
»	10,794 32	445,874 83	8,942,235 05	
»	»	3,225,000 »	64,500,000 »	
»	(d) 50,000 »	2,218,475 »	44,369,500 »	
»	(e) 20,840 »	7,360 »	184,000 »	
»	(e) 17,760 »	62,120 »	1,553,000 »	
»	»	2,168,025 »	43,360,500 »	
»	»	296,296 29	5,925,925 92	
»	»	13,963 38	465,446 03	
»	»	57,979 84	1,159,596 80	
»	(d) 1,600 »	151,000 »	3,020,000 »	
»	(d) 121,700 »	3,636,450 »	72,729,000 »	
»	»	2,219,230 »	44,384,600 »	
»	(f) 28,593 75	2,148,100 »	42,962,000 »	
»	»	7,334,540 »	146,690,800 »	
»	»	211,680 »	4,233,600 »	
»	»	402,765 »	10,976,700 »	
»	»	3,826,035 »	127,534,500 »	
»	240,493 75	24,754,019 51	549,549,168 75	
»	»	239,565 »	7,985,500 »	
»	»	50,137 50	1,002,750 »	
»	(g) 62,280 »	3,239,400 »	53,990,000 »	
»	(g) 150 »	1,280,125 »	25,602,500 »	
»	»	506,000 »	10,120,000 »	
»	»	206,800 »	4,136,000 »	
»	»	207,900 »	4,158,000 »	
»	»	1,420 83	47,360 93	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI		EPOCA in cui si compie l'estinzione di ciascun debito	RENDITA vigente al 1° gennaio 1885
32	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane	3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie A)	1953	291,810 »
33		3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie B)	1953	99,615 »
34		3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie C)	1953	982,080 »
35		3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie D[1])	1953	1,402,965 »
36		3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie D[2])	1953	1,823,835 »
37		3 per 0[0 della ferrovia Lucca-Pistoia (Emissione 1856)	1954	168,210 »
38		3 per 0[0 della ferrovia Lucca-Pistoia (Emissione 1858)	1954	82,051 20
39		3 per 0[0 della ferrovia Lucca-Pistoia (Emissione 1860)	1954	194,682 60
40		5 per 0[0 della ferrovia centrale toscana (Serie A)	1933	284,325 »
41		5 per 0[0 della ferrovia centrale toscana (Serie B)	1933	835,975 »
42		5 per 0[0 della ferrovia Asciano-Grosseto (Serie C)	1933	820,100 »
43		3 per 0[0 delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954	908,445 »
44	Capitali diversi infruttiferi		—	»
				13,687,872 13

RIASSUNTO.

Gran Libro	443,948,401 18
Rendite da trascrivere nel Gran Libro	456,669 15
Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 »
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	24,994,513 26
Contabilità diverse	13,687,872 13
TOTALE	486,312,455 72

Ragioni degli aumenti delle rendite

	Aumenti effettivi	Aumenti per trasporti da altre categorie	Aumenti TOTALE
Gran Libro. *Debito n. 1.*			
(a) — 1. Legge 8 marzo 1874, n. 1834 (Serie 2ª), e R. decreto 18 gennaio 1885, n. 2908 (Serie 3ª). Rendita creata col godimento dal 1° gennaio 1885 per conversioni di titoli di debiti redimibili con diritto a rate anteriori	86,429 60	»	86,429 60
2. Leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª), 23 luglio 1881, n. 336 (Serie 3ª), 25 dicembre 1883, n. 1771 (Serie 3ª) e 30 giugno 1884, n. 2448, nonchè R. decreto 22 febbraio 1885, n. (Serie 3ª). Rendita creata col godimento dal 1° gennaio 1885 come terzo abbuonconto di quella necessaria per procurare allo Stato il capitale per le costruzioni ferroviarie dell'anno 1884	1,000,000 »	»	1,000,000 »
3. Rendita trascritta al consolidato 5 per cento per unificazione di antichi debiti	»	10,794 32	10,794 32
	1,086,429 60	10,794 32	1,097,223 92

VARIAZIONI AVVENUTE dal 1° gennaio al 31 marzo 1885		RENDITA vigente al 1° aprile 1885	CAPITALE nominale corrispondente alla rendita vigente	OSSERVAZIONI
Aumenti	Diminuzioni			
»	»	291,810 »	9,727,000 »	
»	»	99,615 »	3,320,500 »	
»	»	982,080 »	32,736,000 »	
»	»	1,402,965 »	46,765,500 »	
»	»	1,823,835 »	60,794,500 »	
»	(h) 705 60	167,504 40	5,583,480 »	
»	(h) 340 20	81,711 »	2,723,700 »	
»	(i) 831 60	193,851 »	6,461,700 »	
»	»	284,325 »	5,686,500 »	
»	»	835,975 »	16,719,500 »	
»	»	820,100 »	16,402,000 »	
»	(g) 1,665 »	906,780 »	30,226,000 »	
»	»	»	133,887 72	
»	65,972 40	13,621,899 73	344,322,378 65	
1,097,223 92		445,045,625 10	8,986,315,078 66	
»	10,794 32	445,874 83	8,942,235 05	
»	»	3,225,000 »	64,500,000 »	
»	240,493 75	24,754,019 51	549,549,168 75	
»	65,972 40	13,621,899 73	344,322,378 65	
1,097,223 92	317,260 47	487,092,419 17	9,953,628,861 11	

Ragioni delle diminuzioni delle rendite

	Diminuzioni effettive	Diminuzioni per trasporti ad altre categorie	TOTALE
Rendite da trascrivere nel Gran Libro.			
(b) — Rendita di antichi debiti 5 per 0|0 unificati (vedi (a) 3)	»	7,900 75	10,794 32
(c) — Rendita del consolidato romano unificata (vedi (a) 3)	»	2,893 57	
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.			
Debiti ai nn. 9, 16 e 17.			
(d) — Rendita di titoli acquistati al valore del corso	173,300 »	»	240,493 75
Debiti ai nn. 10 e 11.			
(e) — Rendita di titoli estratti da rimborsarsi alla pari	38,600 »	»	
Debito al n. 19.			
(f) — Rendita di obbligazioni convertite in rendita consolidata 5 per 0|0 L. 22,325 » Rendita di obbligazioni acquistate al valore del corso » 6,268 75	28,593 75	»	

	Segue **Diminuzioni**		
	effettive	per trasporti ad altre categorie	TOTALE
Contabilità diverse.			
Debiti ai nn. 26, 27 e 43.			
(*g*) — Rendita di obbligazioni convertite in rendita consolidata 5 per 0[0 . . .	64,095 »	»	
Debiti ai nn. 37 e 38.			
(*h*) — Rendita di obbligazioni estratte da rimborsarsi alla pari	1,045 80	»	65,972 40
Debito al n. 39.			
(*i*) — Rendita di obbligazioni estratte da rimborsarsi alla pari . . . L. 819 » Rendita di una obbligazione convertita in rendita consolidata 5 per 0[0 . . . . » 12 60	831 60	»	
	306,466 15	10,794 32	317,260 47

ANNOTAZIONI.

(1) Pei debiti che si ammortizzano al valore del corso non è che approssimativa l'indicazione della totale estinzione.

(2) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Consolidato 5 per 0[0	Consolidato 3 per 0[0
Rendite nominative.	202,136,960 »	4,471,299 »
Rendite al portatore	234,746,750 »	1,916,526 »
Rendite miste	1,688,090 »	15,723 »
Assegni provvisori nominativi.	65,957 02	1,523 84
Assegni provvisori al portatore	2,674 83	121 41
	438,640,431 85	6,405,193 25

(3) La rendita di lire 2812 27, che è compresa fra quella da trascrivere al Consolidato 3 0[0, è composta di rendita di Debiti al 4 0[0 per lire 1575 97 e di rendita di Debiti al 3 0[0 per lire 1236 30.

A termini dell'art. 4 della legge di unificazione 4 agosto 1861, n. 174, la rendita di lire 1575 97 di Debiti al 4 0[0 può, a piacimento dei possessori dei relativi titoli, essere trascritta tanto al Consolidato 5 0[0 quanto al Consolidato 3 0[0.

(4) La rendita di lire 74 92 appartiene al Debito 20 aprile 1830 - Veneto - al 4 0[0, ed a forma dell'art. 3 della legge di unificazione 3 settembre 1868, n. 4580, può, a piacimento dei possessori dei relativi titoli, venir trascritta tanto al Consolidato 5 0[0 quanto al Consolidato 3 0[0.

Dalla Direzione Generale del Debito Pubblico — Roma, li 8 aprile 1885.

Il Direttore Capo della Ragioneria
R. BERTOLOTTI.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

R. COLLEGIO DI MUSICA DI NAPOLI

Avviso di concorso *al posto vacante di maestro di corno da caccia, con l'annuo stipendio di lire* 1200.

Il concorso è per titoli non solo, ma anche per esperimento.

Le domande debbono essere corredate della fede di nascita e di moralità rilasciata dall'autorità dell'ultimo domicilio del concorrente, e dovranno essere dirette al Commissario Regio del suddetto Istituto.

L'esame (a porte chiuse) si farà nel locale del Collegio nei giorni 25, 28 e 30 aprile del corrente anno, e comincerà alle ore 9 ant.

Primo giorno. L'aspirante eseguirà un pezzo studiato di sua scelta.

Secondo giorno. Eseguirà a prima vista un pezzo a scelta della Commissione.

Terzo giorno. Dovrà armonizzare un breve basso.

Tanto il pezzo a prima vista, quanto il piccolo basso saranno estratti a sorte alla presenza dei candidati.

Napoli, marzo 1885.

Il R. Commissario
Cav. PIETRO DE BELLIS.

Il Segretario: F. Bonito.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 23 aprile 1885

Presidenza del Presidente Durando.

La seduta è aperta alle ore 2 20.

Verga, *segretario,* legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Notizie della malattia del senatore Mamiani.

Presidente si dichiara dolente di non potere nemmeno oggi dare confortanti notizie dell'andamento della malattia del senatore Mamiani. L'ultimo bollettino medico è così concepito:

« Nessun mutamento da ieri a questa mane, però aumento di debolezza. — Firmati: Tassi, Marchiafava. »

Seguito della discussione del progetto di legge: Esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e costruzione delle strade ferrate complementari.

Consiglio dichiara di non potersi rassegnare a dare il voto alle Convenzioni. Sembragli che le ragioni politiche e finanziarie si accordino per consigliare di respingerle.

Si dice che è troppo tardi. Ma il *n'est jamais trop tard pour être raisonnable.*

Osserva come nell'altra Camera le Convenzioni sieno passate con una minima maggioranza e soltanto col farci entrare di mezzo la questione ministeriale.

Passa ad esaminare il contratto e precisamente a vedere se con esso si raggiunga l'obbiettivo che il Governo si propone, o non piuttosto un obbiettivo contrario.

L'obbiettivo del Governo coll'odierno contratto è questo: di assicurarsi un reddito per il molto danaro speso nella costruzione delle ferrovie, e di liberarsi dalle alee amministrative e politiche alle quali le ferrovie ci hanno finora esposto.

Quanto alla anticipazione, o prestito, di 265 milioni, non ci può esser dubbio che esso si risolva in una vera nuova passività da inscriversi in bilancio.

L'incarico delle costruzioni devoluto alle Società, del pari che la deliberata costruzione dei nuovi mille chilometri, e l'esonero della spesa a favore delle provincie e dei comuni, rappresentano anch'essi altrettante passività.

È una vana finzione quella di dire che questa combinazione non aumenti il Gran Libro. Se essa non aumenterà il Gran Libro, aprirà invece un Gran Libro nuovo, quello delle obbligazioni ferroviarie.

È da prevedersi naturalmente che i fondi di riserva ed il fondo patrimoniale non saranno sufficienti, per il gran motivo che le Società avranno il loro interesse ad ottenere che lo Stato faccia le maggiori spese possibili.

Così non conchiude nulla che siasi prestabilito un termine di durata del materiale. Il fatto è che, quando il materiale non durerà conformemente alle previsioni, sarà lo Stato che dovrà intervenire a sopperire alle somme necessarie per le spese nuove, intanto che tutti i benefizi che ne risulteranno andranno a favore delle Società.

Crede che, comunque si fossero voluti istituire i calcoli, sarebbe stato difficilissimo di stabilire con sufficiente esattezza una media percentuale, trattandosi di tante linee in condizioni tanto differenti e il movimento del cui prodotto si trova ognora modificato e reso instabile dalla continua inaugurazione di linee nuove.

Però crede evidente ed incontestabile che, per il fatto stesso delle nuove costruzioni, la media della percentuale debba progressivamente aumentare.

Al Governo non rimarrà che di ricevere il sopravanzo degli utili netti quando le Società saranno satolle. *Quod superest date pauperibus.*

Il Governo colle Convenzioni ha tracciato una via lungo la quale esso non incontrerà che la necessità di fare delle spese, con pochissime utile e anche questo incerto, e anche questo turbato dalle alee amministrative.

Reputa che le Società non potranno nemmeno esse sottrarsi anche ad influenze politiche ed anzi coopereranno ad imporle allo Stato.

Si fosse almeno stabilito che, ove i prodotti delle Società oltrepassino dentro, per esempio, a periodi di 5 anni, un determinato grado di utili, una quota di essi avrà da ricadere allo Stato. Ma nemmeno questo si è fatto.

Tutti i passivi e tutte le alee passive a carico dello Stato, tutte le attività e tutte le alee di attività a favore delle Società. Questo è il tôno generale delle Convenzioni.

Non vede quali ragioni estrinseche vi possano essere perchè il Senato approvi le Convenzioni una volta che esso le reputi cattive.

Si dice che bisogna approvare le Convenzioni perchè si esca una volta da questa agitazione pestifera. Anche l'oratore deplora che contro uomini onesti che meriterebbero l'ammirazione e la riconoscenza per i servizi resi allo Stato il paese sparga delle calunnie....

Depretis, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno,* (interrompendo). Non è vero che le calunnie vengano dal paese.

Consiglio. Non il paese, ma i malevoli spargono delle calunnie. L'agitazione per altro cesserà quando siano cessate le discussioni parlamentari, ed allora il paese si avvedrà di aver fatto un pessimo affare. Perciò l'oratore darà il suo voto contro questa legge.

Cambray-Digny, cui fu ceduto il turno di parola dal senatore Alvisi, aveva creduto che la splendida relazione dell'onorevole Saracco avrebbe servito a impedire le molte opposizioni al progetto.

Ma, dopo i discorsi che si sono uditi, ha creduto suo debito di prendere brevemente la parola.

Supponeva che dopo l'articolo 4 della legge 29 giugno 1876, la questione dell'esercizio governativo fosse da ritenere definitivamente risoluta.

L'onorevole Brioschi non entrò in questa questione, ma ci sono entrati gli onorevoli Finali, Casaretto e Consiglio, come se la legge del 1876 non fosse esistita.

All'onorevole Casaretto osserva che se in Francia, in Inghilterra, in America fosse diffuso quell'odio contro il capitale che si è tanto tentato di insinuare al popolo italiano, quelle nazioni non sarebbero nè grandi nè potenti. Genova è di per sè tutto un esempio di quello che importa il rispetto del capitale.

Non vede in che potesse fondarsi il giudizio severissimo dato dal-

l'onorevole Casaretto di questa legge da lui qualificata quasi come un atto immorale.

Quell'abbassamento indefinito delle tariffe per cui ha tanto insistito l'onorevole Majorana, se mai potesse effettuarsi, si risolverebbe in tutto danno delle popolazioni; e pargli che nemmen questo sia criterio da seguire.

Dispiacquegli grandemente di aver udito dalla bocca dell'onorevole Finali questo giudizio: che dell'esercizio privato sieno più facilmente convinti coloro che mirano a grandi lucri personali.

I nomi che figurano nelle Convenzioni che oggi si discutono stanno a gran pezza di sopra di ogni sospetto.

L'onorevole Finali ha anche fatti dei nomi di persone, quasi per designarle al pubblico.

Ora una tale specie di linguaggio non fu più udita in Senato.

È rimasto meravigliatissimo di avere udito dall'onorevole Finali, che pure altra volta fu suo principalissimo coadiutore al Governo, delle dottrine affatto nuove.

Sostiene la inesattezza di parecchi dati di fatto citati dall'onorevole Finali, particolarmente riguardo alla Regìa dei tabacchi

L'oratore non crede che la Regìa dei tabacchi sia stata una colpa. Quando lo fosse stata, egli si riconoscerebbe come il principale colpevole. Ma, dal canto suo, l'onorevole Finali, che gli fu in quel tempo segretario generale, dovrebbe per lo meno riconoscersene principale collaboratore. (*Sensazione*).

Tornando alle Convenzioni, osserva essere verissimo che esistano ferrovie esercitate ad una percentuale del 40, ed anche meno; ma fa notare che in tali casi trattasi di linee e non di reti, la cui percentuale deve commisurarsi alla media di quelle di ciascuna linea che entra nella rete, intanto che ciascuna linea ha una percentuale sua propria, e le linee che in Italia hanno una percentuale anche altissima sono notoriamente fin troppe.

Non intende come mai siasi potuto citare perfino l'Inghilterra e perfino l'America a prova della preferibilità da darsi all'esercizio di Stato. Quando mai, la pratica di quei paesi avrebbe dovuto invocarsi appunto per dimostrare la tesi opposta.

Sostiene che le Convenzioni gioveranno alla finanza.

Ognuno sa come al Ministro delle Finanze occorra una somma straordinaria.

I mezzi per procurare una tale somma non potevano essere che due: o un prestito, o la vendita del materiale mobile delle ferrovie.

Spiega il meccanismo della vendita e del riacquisto del materiale ferroviario, il quale meccanismo si deve intendere nel senso che le Società dovranno restituire il materiale nelle condizioni nelle quali lo ricevono, pagando altrimenti quella differenza la quale rappresenti lo scadimento del materiale al momento della riconsegna in paragone di quando ne fu fatta la consegna.

Il poco più del 5 per cento d'interesse che il Governo si impegna di dare alle Società per la anticipazione dei 265 milioni, come prezzo del materiale mobile, vuol essere considerato come un compenso alle Società, e non affatto esagerato, per il lungo periodo di durata del prestito e per le oscillazioni che questa lunghezza può implicare e delle quali si è potuto avere un saggio anche negli avvenimenti di questi stessi giorni.

Spiega in quale modo avranno da impiegarsi i 265 milioni dell'importo del materiale mobile. Novanta milioni andranno ad accrescere il fondo delle nuove costruzioni.

Gli altri 175 andranno per liquidare il passato delle spese in materia ferroviaria, le quali spese sono la conseguenza delle continue pressioni che si fanno sul Ministro delle Finanze perchè egli si impegni a spendere più di quello che realmente si possa spendere.

Riguardo alla percentuale, dimostra con particolari calcoli come, pel modo in cui la diminuzione della medesima è fissata nel progetto, debba ritenersi escluso il timore che le Società rimangano senza il margine necessario per continuare l'esercizio.

Dimostra infondati i timori che si sono manifestati circa il fondo di riserva e circa la cassa patrimoniale.

Per ciò che spetta alle nuove costruzioni, fa considerare come non potesse più continuarsi ad emettere ogni anno sessanta, ottanta, cento milioni di consolidato, e come dovesse invece deliberarsi di entrare in una via diversa.

Le odierne Convenzioni ci mettono appunto su questa nuova via. Loda grandemente di aver preso quest'altro partito, che tornerà di sicuro favorevolissimo alla finanza italiana.

Giudica non potersi dubitare che i vantaggi finanziari delle Convenzioni vi saranno, ed andranno crescendo, con vantaggio del credito e di tutta l'economia nazionale.

Rammenta le parole di un celebre economista francese, che, interrogato degli effetti dell'esercizio governativo, rispose: « Non ci sarà più finanza in Francia!

Finali (*per fatto personale*) dichiara di conservare un profondo sentimento di gratitudine verso l'onorevole Digny per la grande fiducia che egli, in altro tempo, gli ha dimostrata ed alla quale egli, l'oratore, crede di avere lealmente corrisposto.

Rilegge le parole dette in altra seduta riguardo a persone impegnate nelle Convenzioni, per dimostrare di non avere avuto neanche il lontano pensiero di recar loro la minima offesa.

Nemmeno ha potuto mai pensare di fare allusioni personali offensive verso quanti sono fautori dell'esercizio privato. Ed anche per questa parte rilegge le parole pronunziate in altra seduta.

Non ha mai inteso di parlare della Regìa dei tabacchi per trarne un argomento contro la Regìa ferroviaria, ma unicamente per dire che, mentre non ha potuto reggersi quella Regìa, la quale riguardava la sola finanza dello Stato, ora si tratta di un'altra che si rannoda a tutta l'economia nazionale.

Conchiude dicendo di avere desunto tutti i dati citati da documenti puramente ufficiali, dopo profondi studi e di averne parlato col più profondo convincimento.

Casaretto (per fatto personale) domanda se alcuno si sia accorto che egli abbia parlato per eccitare l'odio contro il capitale. Nega di avere parlato per un abbassamento indefinito delle tariffe. Non ha mai detto che l'Inghilterra e l'America sieno da togliersi ad esempio della bontà dell'esercizio governativo. Contesta altre opinioni attribuitegli dall'onorevole Cambray-Digny.

Cambray-Digny. Dichiara che nessun risentimento personale, nessuna diminuzione di amicizia deve, per parte sua, dal presente incidente derivare fra lui e l'onorevole Finali. Ricorda per altro con dispiacere avere l'onorevole Finali espresso le seguenti parole: « Più dei teorici economisti, sono convinti dell'esercizio privato soltanto coloro che cercano lucri personali »...

Finali.... Dichiara di non aver detto ciò, e di mandare, in conferma di sua rettifica, le bozze del resoconto alla Presidenza.

Cambray-Digny.... Pure accettando la rettifica, osserva che il concetto delle parole dell'onorevole Finali resta sempre quello che egli aveva rilevato, udendole la prima volta.

Riguardo all'onorevole Casaretto, dichiara di avere ricevuto una forte e sgradita impressione dalla veemente conclusione del di lui discorso, di credere che essa abbia oltrepassato il di lui stesso pensiero e sia stata tale che forse l'uguale non fu mai udita in Senato.

Alvisi intende esporre le sue profonde convinzioni in materia di esercizio ferroviario, convinzioni conformi a quelle esposte dal senatore Finali e che sono il risultato di studi da gran tempo fatti su questo argomento.

Ritiene che la questione dell'esercizio privato non possa dirsi ancora risoluta malgrado le disposizioni dell'art. 4 della legge del 1876, in quanto che ebbero luogo altre deliberazioni della Camera che infirmano quel voto.

Cita, fra altro, il fatto della stessa inchiesta, dalla quale risulta molta opposizione per parte di Camere di commercio ed altri Istituti contro l'esercizio privato.

Cita l'opinione del Ministro Ricotti e del Segretario generale Marselli contro lo stesso esercizio privato.

Infine accenna alle opinioni di Rouher, Arago, Say intorno a questa materia per dimostrare che in Italia le condizioni di produzione, di capitali e di lavoro non sono tali quali sono in Francia, e che quindi

non si può seriamente prendere l'esempio della Francia per sostenere che anche in Italia debba adottarsi l'esercizio privato, mentre la storia dei fatti dimostra che le Società costituitesi presso di noi non fecero certamente buona prova.

Conchiude su questo argomento dichiarando che la sua opinione, confortata da quella dei più illustri autori, è che il riscatto e l'esercizio governativo sono due cose inscindibili.

Dato il caso che il Senato adotti il concetto della legge, l'oratore si domanda:

1° Se non converrebbe dare alle Società maggiori attribuzioni e quindi una maggiore responsabilità ed una maggiore guarentigia morale e materiale;

2° Se non converrebbe modificare ad ogni modo la base delle percentuali, facendo tesoro delle osservazioni fatte a questo proposito dal relatore dell'Ufficio centrale ed applicandole nella legge con opportune disposizioni.

Osserva poi che, siccome la scienza ha tanto progredito, non si dovrebbe escludere la possibilità che si ritrovino dalla scienza mezzi più facili ed economici di trazione.

3° Che per la consegna e per la riconsegna del materiale mobile si stabilisca la massima generale che regge tutte le stipulazioni di questa materia, che cioè il materiale mobile si desse a prezzo di stima e si ricevesse alla fine del contratto a prezzo di stima e non al prezzo di acquisto.

Riguardo alle tariffe si riporta alle gravi considerazioni fatte dal senatore Casaretto. Del pari trova pericoloso che per le costruzioni si stabilisca che i preventivi sien fatti da coloro stessi cui deve esserne affidata l'esecuzione. Vorrebbe che questa parte delle Convenzioni fosse modificata nel senso che si applicasse alle nuove costruzioni la legge comune degli appalti.

Rivolgendosi al Ministro delle Finanze, manifesta gravi preoccupazioni per il fatto della creazione ed emissione di un nuovo titolo di debito, quale sarà quello delle obbligazioni ferroviarie, specie per il caso di una crisi politica.

Dice che ad ogni modo sarebbe stata preferibile la creazione di un titolo ipotecario garantito dal patrimonio ferroviario che rappresenta quattro miliardi, i cui interessi avrebbero potuto essere garantiti dai redditi dell'esercizio.

Sarebbe stato preferibile questo divisamento che ci avrebbe posto al riparo dal pericolo delle gravi oscillazioni di Borsa e dalle difficoltà non lievi che può incontrare l'emissione dei nuovi titoli.

Se però tutte le considerazioni fatte contro la legge non riuscissero a persuadere il Senato ad introdurre almeno qualche emendamento che valga a premunire lo Stato dai pericoli accennati, l'oratore teme che possa riuscirne diminuito il prestigio di questo alto Consesso, e di ciò si duole non solo come senatore, ma più ancora come cittadino.

Deodati si è recato in Senato nella presente occasione senza partito preso e colla idea di decidere del suo voto a seconda dell'andamento della discussione.

Ha letto con grande attenzione la relazione; ma anche questa lettura lo ha lasciato titubante.

Ripete la frase pronunziata nel 1848 all'Assemblea di Venezia dall'illustre Paleocapa: « Io sono pratico e positivo. » E dice al Senato: « Siamo pratici e positivi. »

L'ottimo è come la stella polare che si deve guardar sempre, ma che non si può raggiungere mai.

Certo gli oppositori hanno detto considerevoli cose. Ma è sempre facile il criticare, per quanto è difficile cogliere la esatta verità ed il meglio in argomenti così complessi come quello che oggi il Senato si trova per le mani.

Agli oppositori che sono venuti a sostenere la preferenza da darsi all'esercizio governativo anzi che all'esercizio privato ha risposto esaurientemente il senatore Digny.

Quanto a quegli altri oratori i quali, pur consentendo nell'esercizio privato, censurano le Convenzioni in se stesse, essi non hanno fatto che una serie di eccezioni negative.

Crede che non possa al presente progetto attribuirsi la qualificativa alquanto ironica di *omnibus*, perchè sebbene esso si riferisca a molti oggetti, pure questi oggetti si rannodano e corrispondono tutti ad un'unica materia. Il progetto, anzi che *omnibus*, deve semplicemente chiamarsi completo.

Anche il grande organismo ferroviario non può sottrarsi alla superiore legge della evoluzione.

Si domanda se nel presente momento storico possa essere bene che organo dell'esercizio ferroviario sia lo Stato o siano le grandi Compagnie.

Nelle condizioni nostre politiche e sociali, crede impossibile che possa organizzarsi un solido e definitivo esercizio ferroviario di Stato. Crede invece che oggi, come oggi, si richieda che l'organo di questo esercizio debbano essere le grandi Compagnie sotto l'alto controllo dello Stato.

Augura che arrivi presto per il nostro paese il tempo in cui anche le ferrovie possano venir poste nell'uso comune con solo un piccolo pedaggio per ragione della locomozione meccanica.

Sostiene che non debbono trattarsi alla stessa stregua le grandi e le piccole Compagnie anonime.

Sa bene che le grandi Compagnie hanno molti nemici e suscitano spesso invidie e cupidigie. Ma intanto non è men vero che le grandi Compagnie sono potenti fattori di preparazione e di ordinamento. A titolo di benemerenza cita gli esempi dei benefizi arrecati da talune grandi Compagnie italiane ed estere.

Nel caso concreto tutto si compendia nel sapere se la combinazione che ci si presenta sia buona. Sia buona, bene inteso, ritenendo sempre che l'ottimo è nemico del bene e che non serve intendere ad ideali impossibili.

Fa notare il bisogno grande di liquidare il passato che ci si impone in materia di ferrovie.

Dichiarasi poco tenero di tutti i confronti internazionali.

Considera la situazione specialissima creata all'Italia in materia ferroviaria dalla data recente della nostra costituzione, dalla molteplicità delle Amministrazioni ferroviarie che si avvicendarono, dalle promesse di nuove costruzioni.

Non ritiene che il Governo abbia risoluto il problema nel migliore dei modi possibili. Ma crede che lo abbia risoluto in quel miglior modo che, date le presenti circostanze, si potesse.

Loda la costituzione delle reti longitudinali che agevoleranno anche il sentimento unitario.

Il progetto migliora sino ad un certo punto il sistema delle tariffe. coll'antico metodo non si provvedeva così bene come col nuovo progetto alle costruzioni delle linee complementari.

Il progetto tutela le ragioni delle finanze e le avvantaggia.

Tutto questo il progetto realizza ed è già molto.

Pertanto l'oratore crede che le Convenzioni siano buone.

Onerose necessariamente sono, giacchè in materie siffatte non è possibile immaginare servizi resi gratuitamente.

L'autorità dei voti e dei giudizi che suffragarono le Convenzioni lo assicurano che esse non contengono patti nè leonini, nè usuratizi.

Hanno torto coloro che giudicano eccessivo il periodo di 20 anni fissato dalle Convenzioni. Egli lo crede brevissimo per un esperimento di tanta mole.

Ritiene che le previsioni lugubri che si sono volute fare in occasione di questa legge non si avvereranno.

Per la rete Adriatica si contratta colla Compagnia delle Meridionali. che ha dato troppe prove di solidità, perchè se ne possa dubitare.

Per la rete Mediterranea, l'oratore si affida che la nuova Società, la quale non è una Società concessionaria, diventerà tra breve emula della Società delle Meridionali.

Qualche leguleio potrà trovare delle manchevolezze nelle Convenzioni attuali, ma, a guardarle dall'alto, nel loro complesso è impossibile di non approvarle.

Spera che i Ministri daranno solenni assicurazioni che le promesse contenute nelle Convenzioni od altrimenti fatte non saranno per mancare.

Prega il Senato a considerare le grandi difficoltà e le grandi responsabilità che deriverebbero dal non approvare e anche semplicemente dall'emendare il progetto.

Non si può disconoscere che la legge corrisponda anche a convenienze politiche di diverse specie.

Conchiude citando le parole dette del senatore Gallina nell'aula del palazzo Madama a Torino:

« Lasciando la responsabilità a cui tocca, io sono persuaso di mettere per intanto al coperto la mia, votando la legge » (*Approvazioni*).

La seduta è levata alle ore 6 1₁2.

DIARIO ESTERO

La *Gazzetta di Mosca* pubblica sulla presente crisi un articolo, il cui sunto è il seguente:

Il contegno recentemente assunto da lord Dufferin costituisce già un *casus belli*. Ma la occupazione di Port-Hamilton, operata dall'Inghilterra, oltrepassa ogni misura. Lo sgombero di quel porto deve in qualsiasi modo esigersi nel più breve termine possibile. Se l'Inghilterra non vi acconsente, la guerra diverrà inevitabile.

A fronte di questa situazione, è indispensabile che si prendano tutte le misure proprie ad assicurare il successo delle armi russe affine di attenuare la iniquità di cui la Russia diventa vittima, trovandosi posta nella necessità di ricorrere alla forza. La denunzia del trattato di Parigi le dà del resto piena libertà di rilasciare lettere di corsa. È desiderabile che il governo semplifichi le condizioni della corsa onde aumentare il numero dei navigli che vorranno impegnarvisi.

Se, nel caso di una guerra tra l'Inghilterra e la Russia, le potenze vicine a quest'ultima sul Baltico e sul Mar Nero osservano strettamente la neutralità, la flotta inglese non potrà penetrare in quei mari. Anzi essa non potrà comunicare coll'estremo Oriente e col Sudan, se non passando per il Capo di Buona Speranza, giacchè, durante le ostilità, il canale dovrà rimanere chiuso alle navi da guerra inglesi e russe.

Come si pratica nelle guerre continentali, che i neutri vicini alle potenze belligeranti organizzano dei corpi di osservazione onde assicurarsi che le loro proprie frontiere non saranno violate, così sarebbe necessario che delle squadre di osservazione venissero inviate all'ingresso del canale di Suez, dei Dardanelli, del Belt e del Sund.

Delle dichiarazioni collettive su questo punto, fatte in tempo utile dai neutri, tempererebbero considerevolmente le pretese dell'Inghilterra e preverrebbero una rottura fra di essa e la Russia.

Ma se il governo russo trascura di fare una proposta intorno a ciò, è probabile che nessuna potenza prenderà la iniziativa di una tale misura. Tale proposta del governo russo è parimenti necessaria in questo senso, che essa porrebbe i neutri in grado di vedere quello che la Russia intenda per neutralità imparziale.

Un telegramma dell'*Havas* in data di Londra, 21 aprile, dice essere oramai certo che le interviste dell'emiro con lord Dufferin non hanno dato i risultati attesi.

« Sembra infatti, prosegue il telegramma, che l'emiro, pure accettando volontieri le offerte di alleanza e le testimonianze di amicizia da parte degli inglesi, abbia riservato alla sua iniziativa, sulla questione dei territori discussi, qualunque azione militare contro la Russia attraverso l'Afghanistan ed abbia dichiarato che giudicherà esso stesso circa l'opportunità dell'appoggio del governo inglese e la necessità di aprirgli l'Afghanistan.

« Da altra parte si conferma che gli ambasciatori di Francia, di Germania e d'Austria a Costantinopoli, hanno fatto presso la Porta delle pratiche per domandare il mantenimento della neutralità dei Dardanelli e del Bosforo, e che la Porta non ha preso ancora nessuna decisione in proposito.

« Ad ogni modo, a quanto si dice, le potenze sono risolute di insistere a Costantinopoli per il mantenimento di una stretta neutralità sotto pena, per la Porta, di vedere scomparire affatto il trattato di Parigi. »

Il *Pester Lloyd*, del 20 aprile, dice di avere avuto notizia da Costantinopoli che tutto ciò che è stato detto recentemente su risoluzioni definitive che avrebbe adottate la Porta relativamente alla sua condotta nel caso di una guerra anglo-russa, è destituito di fondamento.

« Il Consiglio dei ministri di Turchia, dice il *Pester Lloyd*, si è occupato, è vero, della questione, nelle ultime sue sedute, ma le discussioni non approdarono a nessun risultato. Malgrado le proposte fattele dall'Inghilterra da una parte, e dalla Russia dall'altra, la Porta continua ad osservare una rigorosa riserva.

« È questo, d'altronde, ciò che le consigliarono le potenze che non sono direttamente impegnate nel conflitto, e particolarmente la Germania.

« Il gabinetto di Berlino ha fatto comprendere al governo ottomano, che adottando un contegno basato sui trattati internazionali, non agirebbe che in conformità ai suoi proprii interessi e tutelerebbe nello stesso tempo gli interessi della pace europea. A quanto si afferma, l'ambasciata di Francia si sarebbe pronunciata nello stesso senso. »

Il *Times* annunzia che tutte le navi con bandiera inglese che si trovano presentemente nei porti danubiani, hanno ricevuto l'ordine di abbandonare il Mar Nero.

Un *Libro Azzurro*, distribuito il 21 aprile al Parlamento inglese contiene dei dati statistici sull'effettivo dell'armata inglese nel 1884.

Al 1° dicembre dell'anno scorso l'effettivo dell'armata regolare era di 183,014 uomini. La riserva delle due classi formava un totale di 47,269 uomini; la milizia delle due categorie 125,271 ed il corpo dei volontari 215,515 uomini.

Nella seduta del 21 aprile della Camera dei comuni, discutendosi il bilancio della marina, il signor Caine, sottosegretario della marina dichiarò che la flotta inglese è così forte, in confronto delle flotte delle altre nazioni, come lo fu dal 1874 al 1880.

« Si insiste assai sovente, disse l'oratore, sul fatto che la flotta inglese deve essere eguale alle flotte unite di due o tre potenze. Sebbene io non sia di questo avviso, posso dire che quando saranno ultimati i legni presentemente in costruzione, la flotta inglese sarà tanto forte quanto quelle di due potenze qualunque riunite. In caso di necessità, l'ammiragliato può disporre di 7 a 8 mila marinai in una settimana, senza chiamare la riserva. Comprendendovi la riserva, la cifra ascende a 20 mila.

« In meno di dieci giorni, in caso di necessità, possono essere pronte, per la difesa delle coste, due corazzate ed otto vascelli, con i loro equipaggi, non contando gli incrociatori e le cannoniere. »

La sottocommissione del canale di Suez ha occupato quasi intera una delle sue ultime sedute a discutere le condizioni nelle quali converebbe di estendere al canale di acqua dolce, che collega Ismailia al Cairo, i principii di protezione e di inviolabilità che debbono assicurare la libera navigazione del canale marittimo propriamente detto.

Il signor Ferdinando di Lesseps ed il di lui figlio, signor Carlo di Lesseps, che assistevano alla seduta, furono pregati di dare in proposito il loro avviso.

Essi risposero che, dal momento che le potenze hanno risoluto di regolamentare con una convenzione internazionale la neutralità del canale, già inscritta nel firmano di concessione del sultano, vi è ragione di estendere le medesime garanzie di inviolabilità al canale, per il cui mezzo la via marittima e le città situate lungo la medesima sono alimentate di acqua dolce.

Soltanto fecero osservare che il canale da Ismailia al Cairo non è

unicamente destinato ad assicurare questa alimentazione, ma che esso costituisce anche una via interna di comunicazione fra le due dette città. Per cui, se da un canto è giusto che vi si applichino gli stessi principii di inviolabilità che alla via marittima, a motivo che esso le si trova collegato, d'altro canto non vi è ragione di assoggettarlo, come via di comunicazione interna, ai regolamenti destinati ad assicurare la libertà della navigazione alle bandiere di tutte le potenze.

La Commissione, tenendo conto di queste spiegazioni, si è accordata sopra una redazione, la quale, pure estendendo al canale di acqua dolce la stessa neutralità effettiva che per il canale marittimo, lascia tuttavia sussistere tutti i diritti ed i privilegi del governo egiziano sul movimento di navigazione che avverrà lungo il medesimo.

La *Köelnische Zeitung* riferisce che dopo la firma dei preliminari di pace regna una certa attività a bordo delle due corazzate chinesi disarmate a Kiel, dovendo queste navi porsi in viaggio per Shanghai non appena il governo tedesco le autorizzerà a prendere il mare.

Le due dette corazzate furono costruite in Germania e varate; il *Ting-Yuen* nel 1881 ed il *Chen-Yuen* nel 1882. Sono in acciaio, spostano 7430 tonnellate, sono rivestite di una corazza di 355 millimetri. Il loro armamento si compone di 4 cannoni Krupp da 30 centimetri, di due da 13, di due da 10 e di otto cannoni revolvers.

Si parlò parecchie volte della partenza di queste due navi per la China. Ma certe difficoltà hanno ritardato il loro allestimento quando la strada era libera. Poscia il governo tedesco le fece disarmare. Durante la loro inazione furono custodite da un equipaggio di una quarantina di uomini compreso il capitano ed il capo meccanico.

Non è tuttavia probabile che le due corazzate ottengano l'autorizzazione di partire prima che sia stato firmato un trattato di pace definitivo.

Nella sua seduta del 20 aprile il Parlamento germanico, dopo sei ore di discussione, ha votato con 122 voti contro 111, l'aumento della tassa d'importazione sui buoi esteri, portandola da 20 a 30 marchi.

Nel corso della discussione, un deputato bavarese, il signor Diendorfer, del centro, ha chiamato la tassa sul bestiame una tirannia inaudita, e l'ha condannata, al pari della tassa sui cereali, come una misura dannosa per il popolo.

Il signor Rickert ha fatto allusione alla possibilità di rappresaglie da parte dell'Austria-Ungheria.

Il Parlamento ha portato pure da 10 a 20 marchi la tassa sui cavalli ed ha fissato a 9 marchi la tassa sulle vacche ed i tori; a 6 marchi quella sul giovine bestiame ed a 3 marchi quella sui vitelli al di sotto di sei settimane.

Si telegrafa da Varsavia alla *Politische Correspondenz* di Vienna che lo czar ha sanzionato la decisione del Consiglio di Stato, la quale ordina l'introduzione della lingua russa come lingua d'insegnamento, salvo per l'insegnamento religioso, in tutte le scuole elementari della Polonia.

Un *ukase* ordina in pari tempo che i rabini della Polonia subiscano da ora in poi i loro esami in lingua russa.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 23. — Il *Daily News* constata la tensione che esiste fra l'Inghilterra e la Russia in seguito al rifiuto di questa ad aprire una inchiesta sull'affare di Pendjeh.

Lo *Standard* assicura che tale rifiuto non è ufficialmente confermato; opina che la discussione dell'incidente durerà qualche tempo e non crede che la Russia voglia chiudere la porta a qualsiasi equo accordo.

PARIGI, 23. — Il *Paris* ha da Londra:

« L'intervento dell'imperatore di Germania nella vertenza anglo-russa sembra certo. La Russia è disposta ad accettarlo, se l'Inghilterra lo accettasse pure cordialmente senza riserve. »

LONDRA, 23. — *Camera dei comuni.* — Northcote domanda se la corrispondenza addizionale riferentesi alla questione della frontiera afghana sarà comunicata prima della discussione del credito di 11 milioni di sterline, e se il governo voglia constatare il punto esatto in discussione fra l'Inghilterra e la Russia.

Gladstone risponde non avere intenzione di comunicare la corrispondenza prima della discussione del credito e nemmeno il precedente dispaccio di Lumsden. Il governo avrà forse informazioni lunedì ma non può impegnarsi a darne allora. Quanto alla seconda domanda, sebbene saremmo felici, continua Gladstone, di constatare precisamente lo stato delle cose, conviene considerare che siamo impegnati in una corrispondenza di una estrema gravità. È impossibile fare una dichiarazione completa, e d'altro canto una dichiarazione parziale può creare malintesi. Abbiamo quindi deciso di non fare alcuna dichiarazione.

LONDRA, 23. — *Camera dei comuni.* — Northcote domanda se il governo attenda che la Camera discuta il credito senza farlo precedere da una dichiarazione.

Gladstone risponde:

« È in potere della Camera aggiornare la discussione, ma dubita gravemente se lo farà, poichè il carattere preciso del credito è constatato, i suoi termini generali sono conosciuti dal mondo, e in un affare di tale estrema importanza ed i di cui rapporti coll'interesse e colla dignità nazionale sono universalmente riconosciuti, la Camera è probabilmente disposta a procedere senza indugio alla discussione. »

Worms domanda se il governo abbia ricevuto il dispaccio di Giers pubblicato dai giornali. Gladstone risponde:

« Non ho veduto i giornali; una risposta è quindi impossibile. »

Churchill domanda di nuovo se il governo insista a non comunicare alla Camera informazioni prima della discussione del credito, lunedì.

Gladstone rifiuta di nuovo, e rispondendo ad O' Kelly dichiara che l'aggiornamento della discussione sarebbe nocivo all'interesse pubblico ed ostile al sentimento generale.

BUCAREST, 22. — I funerali di Costantino Rossetti ebbero luogo con ordine perfetto.

Furono deposte sulla tomba parecchie centinaia di corone. Erano presenti numerose delegazioni, fra cui una italiana. Centomila persone assistero alla cerimonia, che fu semplice e grandiosa.

DARMSTADT, 22. — La regina d'Inghilterra arriverà domattina. S. M. assisterà, il 25 corrente, alla cresima del granduca ereditario.

SUAKIM, 22. — Il piroscafo *Amedeo*, della Navigazione Generale Italiana, venne disincagliato, mercè l'intervento di due legni da guerra italiani, dopo un piccolo gettito in mare. Non si ha deplorare alcun altro danno.

MONTEVIDEO, 23. — È partito il piroscafo *Europa*, della Società *La Veloce*, diretto per Gibilterra e Genova.

VIENNA, 23. — È assolutamente infondata la notizia, data dal corrispondente viennese della *Kölnische Zeitung*, che abbiano luogo negoziati fra la Turchia e l'Austria-Ungheria relativamente al diritto di tener guarnigione nel territorio di Lim, e che due nuove divisioni sarebbero mobilizzate allo scopo di rinforzarvi le guarnigioni.

SALERNO, 23. — È giunto il duca di Chartres.

LONDRA, 23. — Stamane vi fu una esplosione, attribuita a dinamite, in una sala dell'ammiragliato. Un segretario fu ferito gravemente. Tutti i vetri furono rotti.

OTTAWA, 23. — La guarnigione del forte Pitt ha potuto salvarsi e giunse a Battleford.

MADRID, 23. — Fu deciso di sottoporre a quarantena le provenienze dalla China e dall'India, perchè nessuna precauzione fu presa dalle altre potenze in Europa contro le provenienze da quei paesi, ove regna il cholera.

I giornali ministeriali credono che la coalizione dei partiti liberali per le prossime elezioni comunali contro i conservatori non avrà alcun risultato.

DUBLINO, 23. — Il principe e la principessa di Galles, acclamati alla stazione, sono partiti per Belfast.

LONDRA, 23. — Risulta dall'inchiesta fatta che la bomba di dinamite sarebbe stata gettata nell'ufficio di un segretario dell'ammiragliato traverso una finestra. I muri sono intatti, ma l'ufficio è pieno di rottami.

Due tedeschi, giunti con un apparecchio di nuova invenzione, denominato lampada elettrica, furono arrestati dai doganieri che la credettero una macchina infernale. L'apparecchio venne spedito a Woolwick per esservi esaminato.

NOTIZIE VARIE

L'elettricità pel discrostamento delle caldaie. — Vengono segnalati i servigi resi dall'impiego della corrente elettrica pel discrostamento delle caldaie a vapore. Per realizzare questa applicazione basta riunire i due poli d'una batteria di 10 a 12 elementi Bunsen alle estremità della caldaia, oppure quelli della dinamo destinata all'illuminazione, riducendola alla tensione di circa 20 volte. Se si lascia chiuso il circuito per 30 a 40 ore, i depositi si staccano dalle pareti e cadono in fondo alla macchina. Una volta operata questa pulizia, si può impedire la formazione di nuovi depositi, applicando nelle stesse condizioni una corrente meno energica. Questo processo semplicissimo è impiegato vantaggiosamente in alcune fabbriche di Calais.

R. Accademia dei Lincei

Seduta della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, del 12 aprile 1885, presieduta dal socio anziano presente, senatore CARLO MAGGIORANI.

Il segretario BLASERNA presenta le pubblicazioni inviate in dono all'Accademia, segnalando quelle dei soci DE PAOLIS, PACINOTTI, DE ZIGNO, KANITZ, VON RATH, LE JOLIS, KRONECKER, e dei signori PRAMPERO e WEYRAUCH. Presenta anche il volume XI della Relazione sui risultati scientifici ottenuti colla spedizione dello *Challenger*.

Il socio BETOCCHI presenta in nome degli autori alcune pubblicazioni dei signori MELISURGO e COLBERTALDO.

Il socio GOVI presenta da parte dei signori CROS ed HENRY un volume da essi pubblicato col titolo: *L'Encaustique et les autres procédés de peinture chez les anciens*, e legge un largo sunto dell'opera.

Il segretario BLASERNA annuncia che i Ministri della Pubblica Istruzione, di Agricoltura, Industria e Commercio e dei Lavori Pubblici, su proposta fatta dal Presidente della R. Accademia dei Lincei, hanno stabilito d'inviare i professori TARAMELLI e MERCALLI in Ispagna per studiare, col patrocinio dell'Accademia, gli ultimi terremoti che funestarono il mezzogiorno di quella regione. Comunica anche il programma di tali studi, formulato d'accordo col socio STOPPANI.

In seguito a parere favorevole delle Commissioni esaminatrici, sono approvate le seguenti Memorie per l'inserzione negli Atti accademici:

CREMONA, relatore, e BELTRAMI. « Memoire d'Optique géométrique, » del signor MANNHEIM.

TODARO, relatore, e TRINCHESE. « Morfologia delle Scolopendrelle, » del prof. GRASSI.

Sono da ultimo presentate le seguenti Memorie e Note per la inserzione negli Atti:

1. TRINCHESE. « Morfologia delle terminazioni nervose motrici periferiche dei vertebrati. »
2. BETOCCHI. « Effemeride e statistica del fiume Tevere. »
3. TACCHINI. « Sull'ultimo minimo e sull'ultimo massimo delle macchie solari e sugli attuali grandi gruppi di macchie. »
4. MILLOSEVICH. « Osservazioni del nuovo pianeta fra Marte e Giove (247). » Pres. dal socio TACCHINI.
5. ARZELÀ. « Un teorema intorno alle serie di funzioni. » Pres. dal socio DINI.
6. PINCHERLE. « Sopra una formola del signor Hermite. » Pres. id.
7. PADOVA. « Ricerche sull'equilibrio delle superficie flessibili ed inestendibili. » Pres. dal socio BELTRAMI.
8. VOLTERRA. « Sulla deformazione delle superficie flessibili ed inestendibili. » Pres. dal socio BETTI. »
9. GOMES-TEIXEIRA. « Nota di matematica. » Presentata dal socio BATTAGLINI.
10. FRATTINI. « Intorno alla generazione dei gruppi di operazioni. » Pres. id.
11. BELLONCI. « Del fuso direzionale e della formazione di un globulo polare nell'ovulo ovarico di alcuni mammiferi. » Pres. dal socio BLASERNA.
12. CUCCATI. « Sulla struttura raggiata del segmento esterno dei bastoncelli retinici. » Pres. dal socio TRINCHESE.
13. BONIZZI. « Intorno ai corpuscoli ferruginosi e magnetici della atmosfera. » Pres. dal socio TACCHINI.
14. GOVI. « Di un documento inedito relativo a Galileo. »

L'Accademico Segretario
PIETRO BLASERNA.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 23 aprile.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	22,6	7,7
Domodossola	1/2 coperto	—	24,5	10,8
Milano	sereno	—	24,6	12,8
Verona	sereno	—	25,4	12,9
Venezia	1/4 coperto	calmo	22,3	14,3
Torino	1/4 coperto	—	23,0	12,7
Alessandria	sereno	—	23,0	13,5
Parma	sereno	—	23,3	14,9
Modena	1/4 coperto	—	23,6	12,9
Genova	sereno	calmo	18,4	12,5
Forlì	sereno	—	21,6	10,2
Pesaro	sereno	calmo	18,5	10,1
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	19,4	10,1
Firenze	coperto	—	22,7	8,7
Urbino	sereno	—	19,0	9,8
Ancona	sereno	calmo	20,8	12,5
Livorno	sereno	calmo	19,3	11,4
Perugia	sereno	—	20,6	10,2
Camerino	sereno	—	18,9	9,8
Portoferraio	sereno	calmo	19,1	10,5
Chieti	sereno	—	18,5	9,6
Aquila	1/4 coperto	—	20,9	7,7
Roma	nebbia fitta	—	20,8	9,2
Agnone	sereno	—	21,0	8,4
Foggia	sereno	—	22,5	8,7
Bari	1/4 coperto	calmo	17,7	7,8
Napoli	coperto	calmo	20,5	11,9
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	1/2 coperto	—	17,9	6,8
Lecce	1/2 coperto	—	21,6	7,4
Cosenza	sereno	—	18,7	9,3
Cagliari	1/2 coperto	calmo	23,0	11,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	mosso	17,6	13,1
Palermo	coperto	calmo	21,3	10,1
Catania	3/4 coperto	legg. mosso	20,8	12,0
Caltanissetta	coperto	—	18,0	7,9
Porto Empedocle	coperto	calmo	18,9	13,2
Siracusa	3/4 coperto	calmo	18,8	11,0

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 23 aprile 1885.

In Europa pressione piuttosto bassa al nord; alquanto elevata alle latitudini meridionali. Bodo 747, Cagliari 764, Lisbona 768.

In Italia, nelle 24 ore, cielo generalmente sereno; venti deboli; barometro disceso intorno 5 mm.

Stamani nuvoloso o coperto al sud, sereno o alquanto nuvoloso altrove, venti debolissimi; barometro variabile da 761 a 764 mm. dal nord al sud ovest.

Mare calmo.

Probabilità: cielo nuvoloso, venti deboli specialmente terzo quadrante.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

23 aprile 1885.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	763,2	761,8	761,7	762,1
Termometro	11,4	19,8	18,8	14,6
Umidità relativa	95	50	58	76
Umidità assoluta	9,95	8,48	9,40	9,41
Vento	calmo	W	WSW	SSW
Velocità in Km.	0,0	5,0	12,5	1,0
Cielo	nebbia fitta generale	velato	velato	velato

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 20,0 - R. = 16,00 | Min. C. = 9,2 - R. = 7,36.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 23 aprile 1885

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.
Rendita italiana 5 0/0	1° luglio 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0/0	1° gennaio 1885	—	—	—	—	93 40	—	93 40	93 65	—
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certif. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—	93 50	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	93 50	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° decemb. 1884	—	—	98 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Eccles. 5 0/0	1° aprile 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. Città di Roma 4 0/0 (oro)	1° aprile 1885	500	500	476 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regìa Coint. de' Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detto 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1885	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1085 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	602 »	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Credito Mob. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Società Immobiliare	1° aprile 1885	500	500	500 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1885	500	250	670 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1885	500	500	470 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1885	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Vita (oro)	—	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Soc. Acq. Pia antica Marcia (az. stam.)	1° gennaio 1885	500	500	—	1485 »	—	—	—	—	—
Detta Certificati provv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Soc. It. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	—	—	—	—	—	559 50	—
Anglo-Romana per l'illum. a gas (*)	15 aprile 1885	500	500	—	1960 »	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Complementari	—	250	200	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. preferenza	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0/0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Az. S. F. Paler.-Mars.-Trap. 1ª e 2ª em.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1885	500	262	—	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magaz. Generali	»	250	250	—	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	100 »
	Parigi	chèques	—	—	—
3 1/2 0[0	Londra	90 g.	—	—	25 38
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 6 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 6 0[0.

Il Sindaco: A. Pieri.

PREZZI FATTI:

Rend. Ital. 5 0[0 (1° gennaio 1885) 93 60, 93 70 fine corr.

Società Acqua Pia antica Marcia (az. stamp.) 1485 fine corr.

Società It. per Condotte d'acqua (oro) 559, 560 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 22 aprile 1885:

Consolidato 5 0[0 lire 93 846.

Consolidato 5 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 91 676.

Consolidato 3 0[0 (nominale) lire 62 166.

Consolidato 3 0[0 (id.) senza cedola lire 60 876.

V. Trocchi, *presidente*.

(2ª *pubblicazione*)

Società di Navigazione a vapore PUGLIA (Bari)

AVVISO.

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società di navigazione a vapore *Puglia* del 14 aprile 1885;

Visto l'art. 19 dello statuto sociale, approvato dall'assemblea generale degli azionisti il 9 marzo 1884, pubblicato il 4 seguente aprile, n. 941, del registro cronologico;

Visto l'alinea settimo dell'art. 17 dell'anzidetto statuto, il quale prescrive quanto segue:

« Chi vuole esercitare il diritto di voto, sia personalmente, sia mediante procura ad altro azionista, deve giustificare il reale possesso delle azioni mediante deposito delle medesime non meno di tre giorni prima del Congresso generale presso la sede della Società in Bari, od altrove presso quegli Istituti di credito che saranno dall'Amministrazione designati nell'avviso di convocazione, »

S'invitano gli azionisti della Società di navigazione a vapore *Puglia* ad eseguire il voluto deposito delle azioni nel termine designato, sia in questa sede sociale, sia presso gli Istituti di credito Banco di Napoli e succursali del Banco di Napoli in Genova e Venezia, e ad intervenire nel mattino del dì 3 del mese di maggio prossimo, alle ore 9 antimeridiane, nella sala di questo palazzo municipale, per costituirsi in assemblea generale ordinaria, e deliberare in prima convocazione il seguente

Ordine del giorno:

Soppressione fondo pensioni, ed invertimento per supplire agli articoli 43 e 44 dello statuto;

Discussione ed approvazione del bilancio 1884.

In seconda convocazione:

Vertenza Michalopulo.

Occorrendo la seconda convocazione per risultato negativo della prima, resta determinato fin da ora il giorno 10 dello stesso maggio, nel locale suddetto del palazzo municipale, alle ore sopra fissate.

Bari, 16 aprile 1885.

Il Presidente: A. MARSTALLER.

Il Segretario: SAVERIO MILELLA. 5731 *Il Direttore*: L. FONDINI.

N. 15.

DIREZIONE TERRITORIALE di Commissariato Militare del V Corpo d'Armata (Verona)

AVVISO D'ASTA PER PRIMO INCANTO.

Si fa noto che nel giorno 2 maggio p. v. mese, alle ore 2 pom., si procederà, nell'ufficio di detta Direzione, sita in Corso Vittorio Emanuele, n. 94, avanti il signor direttore, all'appalto della seguente provvista:

Frumento occorrente ai Panifici militari di Padova.

Indicazione del magazzino pel quale la provvista deve servire	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità di cadun lotto	Rate di consegne	Somma per cauzione di ciascun lotto
	Qualità	Quantità totale dei quintali		*Quintali*		
Padova.	Nazionale	10000	100	100	4	L. 200

Tempo utile per le consegne. — La prima consegna dovrà essere compiuta in dieci giorni a partire dal giorno successivo a quello in cui il deliberatario avrà ricevuto l'avviso dell'approvazione del contratto; la seconda pure in dieci giorni, coll'intervallo di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile per la prima consegna, e così successivamente per la terza e quarta rata.

Il grano da provvedersi dovrà essere nazionale, del raccolto dell'anno 1884, del peso non minore di chilogrammi 75 per ogni ettolitro, di qualità corrispondente al campione esistente presso questa Direzione, ed alle condizioni dei capitoli speciali.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni, Sezioni od uffici locali di Commissariato militare dei luoghi in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti mediante schede segrete, firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato a ceralacca e firmato avrà offerto per ogni quintale di frumento un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nella scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati. Avvertesi che i concorrenti dovranno fare le loro offerte non già specificatamente pel primo, secondo lotto, ecc., ma per un lotto, o più lotti, e ciò sotto pena di nullità.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione, sono fissati a giorni 5, decorribili dalle ore 3 pomeridiane del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella cassa della Tesoreria dello Stato in Verona, oppure in quelle delle città ove hanno sede Direzioni, Sezioni od uffici locali di Commissariato militare, della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente o in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore legale di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello a ceralacca, che non siano stese su carta da bollo ordinario da lira una, e che contengano riserve o condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti a tutte le Direzioni, Sezioni od uffici locali di Commissariato militare sopra indicate, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto, e consti del pari ufficialmente dell'effettuato deposito.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta alla Direzione appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio di asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Sono nulle le offerte fatte per via telegrafica.

Le spese tutte relative agl'incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, carta bollata, di stampa, d'inserzioni, di registro, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che esso appaltatore richiedesse.

Dato in Verona, 20 aprile 1885.

Per detta Direzione

5755 *Il Sottotenente Commissario*: MARCHI.

Intendenza di Finanza in Catania

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della seguente rivendita n. 3, situata nel comune di Assoro, assegnata per le leve allo spaccio all'ingrosso di Leonforte, del presunto reddito lordo di lire 100.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Catania, addì 16 aprile 1885.

5697 *L'Intendente*: MAYER.

Intendenza di Finanza in Catania

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della seguente rivendita n. 1, situata nel comune di Calatabiano, assegnata per le leve al magazzino di Linguaglossa, e del presunto reddito lordo di lire 150.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Catania, addì 16 aprile 1885.

5698 *L'Intendente*: MAYER.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

G. N. 21044.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE.

In base al Regio decreto dell'8 marzo 1883, già pubblicato con notificazione del 19 stesso mese, n. 16483, col quale è stato dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore e di ampliamento di Roma, e in esecuzione della legge del 14 maggio 1881 sul concorso dello Stato nelle spese edilizie della città, il sottoscritto pubblica l'offerta dei prezzi per la espropriazione degli stabili occorrenti per la prosecuzione delle vie Cavour, dello Statuto e della via Nazionale.

Ciò si deduce a pubblica notizia a norma e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed in ispecie degli articoli 22, 24, 25, 26, 27, 28 della legge stessa, con dichiarazione che per quindici giorni, a datare da oggi, dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pom. nei giorni feriali, e dalle 10 antimeridiane all'1 pomeridiana nei festivi, nella segreteria comunale saranno ostensibili la pianta particellare e l'originale dell'elenco seguente.

Decorso detto termine senza che dagli interessati sia stato accettato per iscritto il prezzo offerto, si procederà agli atti ulteriori a forma di legge.

Roma, dal Campidoglio, il 21 aprile 1885.

Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

Il Segretario Generale: A. VALLE.

Elenco degli stabili da espropriarsi.

N. d'ordine	COGNOME E NOME DEL PROPRIETARIO	DESIGNAZIONE DEL FONDO	Censo			Prezzo che si offre per l'espropriazione	
			Rione	N. di Mappa Princip.	N. di Mappa Sub.	Totale	Parziale
	Via Cavour e dello Statuto.						
1	Marini Irene di Paolo in Petri	Porzione del pianterreno e intero 2º piano in piazza della Suburra ai civici nn. 2 a 6, confinante con le proprietà Pasquali, Matteini e la detta piazza.	1º	717	3		23,01
2	Marini Elvira di Paolo vedova Renzoni	Porzione del pianterreno e intero 1º piano in piazza della Suburra n. 1, e via Urbana nn. 66 e 67, confinante con le proprietà Pasquali, Matteini e la detta via e piazza.	»	717	1		6,66
3	Marini Francesco-Saverio di Paolo	3º, 4º, 5º e 6º piano in piazza della Suburra ai nn. 1 a 6 e via Urbana nn. 67 a 71, confinante confinante con le proprietà Matteini e la detta via e piazza.	»	717	2		27,16
4	Pasquali Giovanni Battista fu Carlo	Casa in via in Selci, numeri civici 1 e 2, confinante con le proprietà Marini, Martinori e la detta via.	»	718		47,256	
5	Martinori Pietro fu Giacomo	Casa in via Graziosa n. 1 e via in Selci n. 3, confinante con le proprietà Pasquali, Pallavicini e le dette vie.	»	719		26,988	
6	Belletti Giuseppe fu Antonio	Casa in via in Selci ai nn. 16 e 17 e vicolo Tobia n. 1, confinante con le proprietà Borgognoni, Molinari, la detta via e vicolo.	»	659		19,500	
7	Borgognoni Maria fu Luigi; Panvini Rosati Natalini fu Alessandro ved. Borgognoni e Ciabatta Gioacchino fu Filippo.	Casa in via in Selci nn. 14 e 15, confinante con le proprietà Belletti, Molinari e la detta via.	»	658		19,812	
8	Muggiani Gioacchino fu Giovanni Battista	Casa in via Graziosa nn. 96-A, 97 e 98 e via in Selci nn. 3-A, 4 e 5, confinante con le proprietà Cantoni, Molinari e le dette vie.	»	656		63,970	
9	Cantoni Luigi fu Cesare	Casa in via Graziosa nn. 95 e 96, confinante con le proprietà Muggiani, Anguissola e la detta via.	»	655		13,695	
10	Rospigliosi Pallavicini D. Clemente duca di Zagarolo fu Giulio Cesare.	Porzione di casa in via Graziosa nn. 2 e 4, confinante con le proprietà Matteini, Congregazione dei Nobili Aulici e la detta via.	»	715	2 3	27,898	
11	Fidecommisso Pallavicini goduto da D. Francesco Pallavicini principe di Gallicano fu Giulio Cesare.	Porzione della casa in via Graziosa nn. 3 e 4 e in via Urbana nn. 55 e 59, confinante con le proprietà Matteini, Congregazione dei Nobili Aulici e la detta via.	»	715	1	41,340	
12	Matteini Michele fu Gaetano	Casa in via Urbana nn. 60 a 65, confinante con le proprietà Pallavicini, Martinori e la detta via.	»	716		28,397	
13	Congregazione Urbana dei Nobili Aulici in San Lorenzo ed Ippolito in Fonte.	Casa in via Graziosa nn. 51 a 59, confinante con le proprietà Butironi, Pallavicini e la detta via.	»	714			10,39
14	Butironi Nicola e Gioacchino fu Giuseppe	Casa in via Graziosa nn. 6 a 8, confinante con le proprietà del comune di Roma, Congregazione dei Nobili Aulici e la detta via.	»	722		21,708	
15	Armellini De Marchis Paolo fu Giovanni Battista	Casa in via Graziosa n. 10 e via Urbana nn. 44 a 46, confinante con le proprietà Acquaviva, comune di Roma e le dette vie.	»	710			9,6
16	Acquaviva di Aragona Carlo fu Gio. Girolamo conte di Castellano, usufruttuario; Acquaviva Luigi duca d'Atri fu Gio. Girolamo e Acquaviva Francesco di Luigi, proprietari.	Casa in via Urbana nn. 42 e 43, via Graziosa n. 11, confinante con le proprietà Maestre Pie, Armellini, De Marchis e le dette vie.	»	709 724			7,5
17	Maestre Pie Operaie	Casa in via Graziosa n. 12 a 19, confinante con le proprietà Brunetti, Acquaviva e la detta via.	»	725 726		76,072	
18	Brunetti Paolo fu Luigi	Casa in via Graziosa n. 20 a 22, confinante con le proprietà Parlanti, Maestre Pie e la detta via.	»	727		37,691	
19	Parlanti Giovanni fu Pietro	Casa in via Graziosa n. 23 a 30, confinante con le proprietà Angelini, Brunetti e la detta via.	»	728		141,396	
20	Lauri Caterina, Paolo e Rosa fu Angelo; e Mattioni Adele fu Antonio.	Casa in via Graziosa n. 31 a 33, e via delle Vasche 3-A confinante con le proprietà Parlanti, Eredi, Guglielmi e le dette vie.	»	731		45,942	

N. d'ordine	COGNOME E NOME DEL PROPRIETARIO	DESIGNAZIONE DEL FONDO	Censo			Prezzo che si offre per l'espropriazione	
			Rione	N. di Mappa		Totale	Parziale
				Princip.	Sub.		
1	Ianni Giuseppe fu Costanzo.	Casa in via S. Martino ai Monti n. 64 a 69, confinante con le proprietà Rocchi, Cantoni e la detta via.	1°	510			6,535
2	Rocchi Francesco fu Biagio.	Casa in via S. Martino ai Monti n. 62 e 63, confinante con le proprietà Ianni, Cantoni e la detta via.	»	509			700
3	Anguissola Elena fu Paolo	Casa in via Graziosa n. 86 a 94, via Sforza n. 49 a 52, confinante con le proprietà Cantoni, Muggiani, Molinari e le dette vie.	»	653 654			90,000
4	Commissariato dell'Asse Ecclesiastico (pel Monastero di Santa Lucia in Selci).	Casa in via in Selci al n. 81, confinante con le proprietà Lolli, principe Del Drago e la detta via.	»	512 513 515			120,700
5	Molinari Marianna fu Alessandro	Casa in via in Selci n. 6 a 13 e vicolo Tobia n. 2, confinante con Borgognoni, Muggiani e la detta via.	»	657		75,000	
	Via Nazionale.						
26	De Cupis Augusto ed Ercole fu Filippo	Casa al vicolo Sora ai civ. nn. 2 e 3, confinante colla proprietà Cola, vicolo del Governo Vecchio ed il detto vico.	6°	31		20,000	
27	Panzieri Paolo fu Tommaso	Casa al vicolo Sora ai civ. nn. 4 a 7, confinante con le proprietà della Venerabile Chiesa di Santa Maria dell'Anima, Ospedale di San Giovanvi Calibita, Moja-Cerini e il detto vicolo.	»	55		19,300	
28	Moja-Cerini Romano fu Giuseppe	Casa al vicolo Sora ai civ. nn. 8 e 9, confinante colle proprietà Panzieri, Stabilimenti dei Luoghi pii francesi, e il detto vicolo.	»	56		28,000	
29	Stabilimenti dei Luoghi pii francesi	Casa al vicolo Sora ai civ. nn. 10 e 11, confinante con Moja-Cerini, Emiliani ed il detto vicolo.	»	57		18,000	
30	Emiliani Emilio fu Augusto per 3/4 e Milesi Ferretti fu Raffaele ved. Emiliani.	Casa al vicolo Sora ai civ. nn. 12 e 13, confinante con le proprietà dei Stabilimenti dei Luoghi pii francesi, Feliciani e il detto vicolo.	»	58		25,000	
31	Feliciani Francesco fu Nicola.	Casa in piazza Sora ai civ. nn. 14 a 15-A, confinante con le proprietà Emiliani, il vicolo e la piazza Sora.	»	59		37,000	
32	Ospedale dei Fornari garzoni Tedeschi, della Congregazione di Santa Elisabetta amministrata dall'Archiconfraternita di Santa Maria in Campo Santo.	Casa e Chiesa in via del Paradiso n. 49 a 53 e via dei Chiavari n. 77, confinante con la proprietà già Bianchi ora Comune di Roma e le dette vie.	»	309 310	1/2	169,480	
						1,003,445	302,27
						1,305,418	

N. B. Nelle offerte per l'espropriazione parziale è compresa ogni indennità per la ricostruzione obbligatoria del prospetto convenientemente decorato, per il riordinamento del fondo residuo, per perdita di affitti, ecc. Si dichiara inoltre che nel còmputo della indennità nulla si è detratto per i vantaggi contemplati nell'art. 41 della legge 25 giugno 1865; ritenuto che essi debbano essere integralmente contemplati nel contributo a norma dell'art. 78 della legge medesima e del R. decreto 8 marzo 1883.
57

Regia Prefettura della Provincia di Milano

AVVISO D'ASTA per urgenti ristauri alla diga o chiusa di derivazione del Naviglio Grande dal fiume Ticino, in comune di Tornavento; valutati lire 64,672.

D'incarico del Ministero dei Lavori Pubblici, dovendosi ritenere deserto, il primo esperimento d'asta, tenuto addì 7 corrente mese, per appaltare i suindicati lavori e ciò perchè un solo concorrente produsse i documenti prescritti all'articolo 2 del capitolato speciale, verrà tenuto un secondo esperimento, alle ore 11 antimeridiane del giorno di giovedì 30 aprile corrente, in questa Prefettura.

L'appalto sarà tenuto a scheda segreta, e verrà deliberato all'offerente il migliore ribasso di un tanto per cento sulla somma peritale; e verrà pure deliberato anche se una sola offerta verrà presentata; salvo i successivi esperimenti.

I suindicati lavori dovranno essere ultimati in ottanta giorni utili da quello della consegna.

Gli aspiranti all'asta dovranno presentare a chi presiederà all'asta, i seguenti documenti:

1. Un certificato di moralità, di data recente, rilasciato dall'autorità di domicilio;

2. Un certificato rilasciato dall'Ufficio del Genio civile governativo in Milano, col quale dovrà essere tassativamente comprovata la idoneità di eseguire i lavori in appalto, trattandosi di opere speciali per le quali si richiedono nozioni idrauliche ed attitudini pratiche, per avere eseguito consimili opere.

3. Una ricevuta della Tesoreria provinciale, dalla quale risulti il fatto deposito provvisorio di lire tremila;

4. L'offerta, scritta in foglio bollato di lira una, sarà chiusa in busta.

Il tempo utile per presentare le offerte di ribasso non minori di un ventesimo sul prezzo che risulterà dal deliberamento scadrà alle ore 12 meridiar di martedì, giorno 5 maggio prossimo.

All'atto poi della stipulazione del contratto, il deliberatario dovrà prestar una cauzione definitiva di lire settemila in moneta metallica o in biglietti Banca, o in rendita dello Stato al corso del giorno di deposito a farsi all Cassa Depositi e Prestiti.

L'asta verrà tenuta sotto l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal reg lamento sulla Contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870, num. 585 nonchè dei capitoli d'onere e tipi, visibili presso il sottoscritto nelle ore ufficio.

Milano, 24 aprile 1885.

5737 *Il Segretario di Prefettura*: ARCHIERI G.

Intendenza di Finanza in Catania

Col presente avviso viene aperto il concorso al conferimento della rivendi seguente, n. 2, situata nel comune di Belpasso, quartiere Borrello, assegna per le leve allo spaccio all'ingrosso di Paternò e del presunto reddito lor di lire 194.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, n mero 2336, (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, entro il termine di mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del R gno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le propi istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buo condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documer comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno pre in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso saranno a carico del co cessionario.

Catania, addì 16 aprile 1885.

5699 *L'Intendente*: MAYER

ESTRATTO

dai registri sistenti nella cancelleria della Corte d'appello di Napoli — 240 semplice.

Al Presidente e Consiglieri della Corte d'appello di Napoli,

Il sottoscritto, nello interesse degli eredi del fu duca di Celenza Gaetano d'Avalos, e duchessa Ortensia Andrieu, espone quanto appresso:

Dovendo i detti eredi produrre appello contro la sentenza resa dal Tribunale civile di Larino nel ventidue luglio ultimo contro circa centocinquanta individui, stante la difficoltà della citazione, chieggono essere autorizzati ad intimare l'appello per pubblici proclami, giusta il disposto dell'articolo 146 del Codice di procedura civile.

Napoli, li 17 dicembre 1884.

Alberto De Ruggiero.

Per provvedere sopra questa domanda si destina la prima sezione e relatore il consigliere cav. Guerra.

Napoli, li 18 dicembre 1884.

Nicola Ciampa, primo pres.

Il procuratore generale del Re,

Letto l'articolo 146 del Codice di procedura civile,

Non si oppone alla domanda.

Napoli, 9 gennaio 1885.

C. De Marinis s°.

La prima sezione della Corte d'appello di Napoli ha proferito il seguente decreto:

Sopra dimanda degli eredi di Gaetano d'Avalos ed Ortensia Andrieu;

Udita la relazione del consigliere delegato cav. Guerra;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero;

Fatta considerazione della difficoltà della citazione nei modi ordinari;

Visto l'articolo 146 del Codice di procedura civile,

La Corte autorizza che la citazione si esegua per pubblici proclami, mediante inserzione nel Giornale degli annunzi giudiziarii e nel Giornale ufficiale del Regno, ed ordina che Francesco d'Ettorre, Erasmo De Tullio, Mariadomenica Ferrante, Giuseppe de Tullio, Giovanni Pelliccia, Carmine d'Ovidio, Filomena Bruno Antonio ed Erminia Sarchione e Incoronata Caruso sieno citati nei modi ordinari.

Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio dai signori commendatore Nicola Ciampa, primo presidente, cav. Gennaro Codagnone, cav. Leopoldo De Luca, cav. Francesco Parascandolo e cav. Domenico Guerra, consiglieri, nella sessione dei 14 gennaio 1885, in Castel Capuano.

Il primo pres. Nicola Ciampa.
Camillo Penza vicecanc.

Numero 75 del registro generale cronologico della cancelleria della Corte d'appello di Napoli del corrente anno 1885.

Per copia semplice rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello di Napoli, a richiesta del procuratore signor Alberto De Ruggiero.

Napoli, 22 gennaio 1885.

Pel canc. Gennaro Sessa.

L'anno milleottocentottantacinque, il giorno tredici aprile, in Petaccio,

Sulla istanza dei signori Francesco d'Avalos, marchese del Vasto, Carolina D'Avalos principessa di Teora, Ortensia d'Avalos, autorizzata dal marito cav. Giovanni Quarto di Belgioioso e march. Luigi Andreassi, tutore della minorenne signorina Regina D'Avalos, proprietari domiciliati in Napoli.

Io sottoscritto usciere Leo Belpulsi, presso il Tribunale civile di Larino, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori:

1. Francesco d'Ettorre, tanto in proprio nome, quanto nella qualità di tutore del figlio minorenne di Giuseppe Aquilano - 2. Erasmo di Tullio - 3. Maria Domenica Ferrante, madre amministratrice del figlio minore Giuseppe, procreato con Domenico Mattia - 4. Giuseppe di Tullio - 5. Giovanni Pelliccio - 6. Carmine d'Ovidio - 7. Filomena Bruno, nella qualità di madre amministratrice dei figli minori, procreati col defunto marito Camillo Verno - 8. Incoronata Caruso, nella qualità come dagli atti - 9 e 10. Antonio ed Erminia Sarchione - 11 e 12. Coniugi Damiano Masciarella ed Anna di Zillo, quest'ultima nella sua qualità come dagli atti, ed il primo anche per l'autorizzazione maritale - 13. Mariantonia di Tullio - 14 e 15. Coniugi Raffaele Lemme ed Erminia Sarchione, il primo anche per l'autorizzazione maritale - 16. Angelomichele Pelillo - 17. Luigi di Tullio - 18 e 19. Vincenzo e Giuseppe di Pardo - 20. Matteo Troito, erede di Fedela di Pardo - 21. Domenico di Pardo - 22. Francesco Greco fu Costanzo - 23. Michele del Muto - 24. Albina di Tullio, tutrice di Maria Nicola Basilico, erede di Federico Mastrostefano - 25. Giuseppe Calderone - 26. Federico Basilico - 27. Adamantonio de Santis - 28. Domenico Basilico - 29. Angelo Boccardi - 30. Matteo de Santis - 31. Michele Serafino - 32 a 37. Giorgio, Giuseppe, Luigi, Mariadomenica, Antonio ed Irene Ferrante, quest'ultima autorizzata dal marito Vincenzo di Zillo, tutti eredi di Angelo Ferrante - 38. Achille Marinelli - 39. Carlo di Zillo - 40. Giovanni Caprara - 41. Domenicantonio Mattiola, erede del fratello Costanzo - 42. Domenico di Zillo, erede del padre Giuseppe - 43 a 45. Giuseppe, Diodato e Pasquale Raimondo - 46. Luigi Aquilano - 47. Lucia di Nocco, vedova ed erede di Giovanni Rendinucci - 48 e 49. Coniugi Lucia di Pardo e Vito Olivastro - 50 a 52. Rocco, Luigi ed Angelomaria Sappracone, eredi di Giuseppe - 53 a 55. Quirino, Amalia e Giuseppe di Zillo - 56 e 57. Pasquale e Giuseppe Lemme - 58. Domenico Longo - 59. Saverio Persichillo - 60 e 61. Vincenzo e Domenico di Zillo fu Pietro - 62 e 63. Decoroso e Ferdinando del fu Annibale di Zillo - 64. Celeste Daniele vedova Caroselli - 65. Valentino di Zillo - 66. Santa di Zillo, come dagli atti - 67. Giuseppe di Tullio fu Matteo - 68. Francesco di Zillo - 69. Alessandro Peca - 70. Buonangelo di Tullio - 71. Giovanna Cicolino, madre amministratrice della minorenne Domenica di Tullio del fu Sebastiano - 72 e 73. Antonio ed Albina de Felice, quest'ultima autorizzata dal marito Quirino di Zillo - 74. Maria Scica, madre amministratrice dei figli minori procreati col marito Luigi de Felice - 75. Carolina Giorgetti vedova di Emidio di Zillo - 76. Pasquale di Pardo fu Luigi - 77. Luisa Turco, vedova di Antonio di Pardo e madre amministratrice dei figli minori - 78. Andrea d'Ettore - 79 e 80. Domenico ed Anna di Pardo del fu Leonardo, quest'ultima autorizzata dal marito Valentino di Zillo - 81. Maria Giuseppa Coladomenico - 82 e 83. Coniugi Maria Domenica d'Ettorre e Domenico De Vita - 84. Diego d'Ettorre - 85. Costanzo di Lena - 86. Giuseppe d'Ettorre - 87 ed 88. Matteo e Maria Domenica Troilo - 89. Carmine di Zillo - 90. Placido Pelliccia - 91 a 94. Domenico, Pietro, Panfilo ed Antonio Rendilucci - 95. Matteo Staniscia - 96. Nicola di Pardo - 97. Antonio di Pardo - 98. Filomena Contenti, madre amministratrice dei figli minori procreati col marito Michele di Pardo - 99 a 101. Felice, Angelamaria e Mariagiuseppa Sebastiano del fu Francesco - 102. Pasquale Greco - 103. Luigi Greco fu Donato - 104 e 105. Giuseppe e Luigi di Zillo fu Angelo - 106. Giorgio Bracone - 107. Giuseppe de Felice fu Luigi - 108. Pietro Ciavatta - 109 e 110. Diego e Filippo di Pardo fu Giovanni - 111. Leonardo Juliani - 112. Teresina Colonna, vedova di Michele Francazio, madre amministratrice dei figli minori - 113 e 114. Coniugi Severina di Salvo e Felicia Nicola Cicoletti - 115. Alfonso di Zillo - 116. Crescenzo Pelillo, come dagli atti - 117 e 118. Mariadonata ed Antonio Pelillo - 119. Giovannantonio de Gennaro - 120 e 121. Lucia e Gennaro de Tullio - 122. Coniugi Teresa di Pardo e 123. Federico Basilico - 124. Pia Casella, vedova di Diomede di Pardo - 125. Rosa Olivieri in nome proprio e qual rappresentante dei figli minori del fu Pasquale Mastrostefano - 126 e 127. Luigi e Pasquale Pinto - 128 a 130. Angelo, Raffaele ed Angelamaria Salvatore fu Domenico - 131. Petronilla Caruso, vedova di Domenico Salvatore, rappresentante del figlio minore Nicola - 132. Rosa Manfrodini, come dagli atti - 133. Pietro de Felice - 134. Vincenzo Serafino - 135. Giuseppe Pantalone - 136. Carolina Dattoli, rappresentante i figli minori procreati col defunto marito Nicolantonio Ranni - 137. Giuseppe Pelillo - 138. Michele Greco fu Antonio - 139 e 140. Domenicantonio e Clementina Garzisi - 141. Luigi la Rocca - 142. Matteo Peta - 143. Nicola di Pardo - 144. Francesco Manfrodini - 145. Vincenzo di Zillo fu Giuseppe - 146. Rosa Mirco, vedova di Annibale di Zillo - 147. Antonio di Jacovo - 148. Luigi Greco fu Costanzo - 149. Domenico di Zillo fu Giuseppe - 150 e 151. Coniugi Giuseppe di Zillo e Luisa Liberatore - 152. Pietro di Pardo - 153 e 154. Michele e Fabbio di Tullio e 155. Nicola d'Ovidio, tutti coloni domiciliati in Petacciato.

Che gli istanti col presente atto producono formale appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Larino, pubblicata in data del 21 luglio 1884, fra gli altri, pei seguenti motivi:

1. Che dai titoli e documenti esibiti pei signori d'Avalos, e specialmente dal bando di vendita del 1618 e dalla sentenza della Commissione feudale del 23 marzo 1809, risultando pienamente provata la giustizia delle loro domande per l'assoluta proprietà delle terre e delle case di Petacciato, è del tutto frustranea la pruova disposta coll'appellata sentenza.

2. Che dagli stessi documenti, si apprende l'epoca in cui tornò ad essere abitato il distrutto casale di Petacciato, e quindi, dato pure che la pruova di questo fatto valesse alla soluzione delle quistioni proposte allo esame del Tribunale, essa si sarebbe trovata, se il Tribunale medesimo avesse voluto vagliare con più giusti e sani criterii i titoli e documenti, con troppa dovizia prodotti dagli appellanti.

3. Che la pruova disposta coll'appellata sentenza, di fronte alle conclusioni prese dai signori d'Avalos, avvalorate dai titoli e documenti prodotti in sostegno delle loro domande, è anche più frustranea a risolvere le infondate eccezioni dei convenuti petacciatesi, in ordine allo stabilimento di pretese colonie inamovibili sulle terre di Petacciato e allo specioso diritto di casalinaggio sulle case del villaggio.

4. Che nella quistione in esame è un fuor d'opera preoccuparsi delle riserve contenute nell'atto di offerta Muscettola del 1618, giacchè dopo la sentenza della Commissione feudale del 23 marzo 1809, che assolveva il duca di Celenza da ogni domanda di reintegra sulle terre di Petacciato, quelle riserve sono destituite di ogni influenza giuridica nell'attuale controversia.

Per questi e per tutti gli altri motivi dedotti in prima istanza, e per gli altri che saranno presentati a tempo opportuno, con diritto di aggiungere e variare, io medesimo usciere sulla ripetuta istanza dei signori D'Avalos e del marchese Andreassi, nella qualità come sopra, in forza di provvedimento emesso dal presidente della seconda sezione della Corte d'appello di Napoli, in data del 16 marzo ultimo, ho citato la seconda volta per pubblici proclami tutti gl'individui di sopra nominati, a comparire innanzi la seconda sezione della Corte d'appello di Napoli, all'udienza del primo prossimo venturo mese di maggio, giusta il decreto di sommarietà, con destinazione di udienza e sezione, qui in piedi segnate, onde sentir fare diritto al presente appello, o per lo effetto rivocare l'appellata sentenza, e facendo quello che il primo giudice far doveva, piaccia alla giustizia della prelodata Corte avocare a sè il merito della causa, e provvedere come appresso:

1. Dichiarare di piena, libera ed assoluta proprietà dei signori D'Avalos l'intero latifondo Petacciato, e quindi convalidando il congedo intimato ai vari coltivatori con atti del 24 maggio e 27 settembre 1876, ordinare lo sgombro del fondo medesimo.

2. Dichiarare parimenti di piena libera ed assoluta proprietà dei signori D'Avalos l'intero caseggiato posto nel latifondo medesimo, condannando i convenuti abitatori delle diverse case al pagamento delle pigioni dal 1865 inclusivo in poi, nell'annua misura notata nello elenco consentito nel 16 settembre 1867 innanzi al cav. Giuseppe Dentice Accadia, quale amministratore giudiziario dei patrimoni del duca e della duchessa di Celenza, e convalidando il congedo intimato nel ..... disporre l'uscita dalle case dei vari convenuti, e massimamente per quelli che trovansi ad occupare abitazioni per le quali esistono contratti di fitto.

3. Dichiarare inammessibile, o rigettare, come mal fondate in fatto e in dritto tutte le domande proposte da essi convenuti coll'atto riconvenzionale del 6 ottobre 1876, e qualora alcuno dei convenuti potesse dimostrare aver fatto con materiali proprii delle costruzioni nel latifondo in parola, accordare ai signori D'Avalos il dritto di scelta nascente dall'articolo 450 Codice civile.

4. Condannare tutti gli appellati alle spese del doppio giudizio e al compenso degli avvocati rispettivi dei signori D'Avalos.

5. Spiegare le diffinitive provvidenze riservate colla sentenza 30 aprile 1877, e per lo effetto dichiarare esaurita la materia del contendere in ordine alla nullità dei sequestri praticati ad istanza dei signori D'Avalos per misura di conservazione, contro soli diciotto dei convenuti coltivatori di Petacciato, e condannare costoro alle relative spese e compensi di avvocati, riservato in detta sentenza, essendosi essi con tutti gli altri convenuti delle terre dei signori D'Avalos posti in corrente pel pagamento dell'estaglio che hanno annualmente pagato.

Ho loro dichiarato da ultimo che il marchese del Vasto, sig. Francesco d'Avalos, sarà rappresentato dal procuratore signor Gaetano Falaguerra, domiciliato in Napoli vico Freddo Donnalbino, n. 18, coll'assistenza dell'avvocato comm. Giuseppe Castrone, il marchese Andreassi ed i coniugi Quarto dal procuratore signor Alberto de Ruggiero, domiciliato coll'avvocato in causa cav. Giuseppe Dentice Accadia, strada S. Nicandro, n. 18, e la principessa di Teora sarà rappresentata e difesa dall'avvocato e procuratore barone Pasquale Genova, domiciliato, via Rosario a Portamedina, n. 64.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione nel più ampio senso di legge.

A. S. E.,

Il presidente della Corte d'appello di Napoli,

Il sottoscritto, nell'interesse degli eredi di d'Avalos prega voler dichiarare sommaria la presente causa, essendo stata già molto istruita in prima cura.

Alberto de Ruggiero.

Napoli, 26 gennaio 1885.

Il primo presidente della Corte di appello;

Visto l'articolo 389 del Codice di procedura civile,

Permette la citazione in via sommaria e destina l'udienza del 16 venturo mese di marzo che terrà la seconda sezione di questa Corte per trattarsi la causa, che sarà notata in cancelleria almeno un giorno innanzi l'udienza fissata.

Il presente si notifichi ai signori Francesco d'Ettorre, Erasmo di Tullio ed altri non più tardi del 23° dell'entrante mese di febbraio.

Il primo presidente Nicola Ciampa.

Enrico Vacca canc.

Copie collazionate e firmate del soprascritto atto di citazione, decreto che autorizza la citazione per pubblici proclami, e decreto di sommarietà, sono state da me usciere notificate nei modi ordinari ai signori Francesco d'Ettorre, Erasmo di Tullio, Mariadomenica Ferrante, Giuseppe di Tullio, Giovanni Pelliccia, Carmine d'Ovidio, Filomena Bruno, Antonio ed Erminia Sarchione ed Incoronata Caruso, nella qualità come in atti, nel loro domicilio in Petacciato, consegnandole nelle mani di persone loro famigliari, come han detto essere tali capaci di riceverle.

Specifica: Carta per originale, copie ed inserzioni, lire 178 40 — Dritti e repertorio, lire 8 35 — Scritturazione, lire 38 — Trasferta, lire 11 55. Totale lire 236 30.

L'importo è di lire duecentotrentasei e centesimi trenta.

È conforme.

5664 Leo Belpulsi usciere.

AVVISO.

Avanti la ecc.ma Corte suprema di cassazione di Firenze,

Compariscono

Il signor cav. Carlo Bigatti, possidente, domiciliato a Firenze, e Omero Manetti, di Firenze, possessori di azioni comuni della Società delle Strade ferrate Romane, rappresentati dai sottoscritti avvocato comm. Marco Diena e avvocato cav. Francesco Morghen, in ordine al mandato di procura del dì 18 aprile 1885, recognito Salvi,

Contro

I signori Jules Koenigswarther, Ernesto Prevost, Durand Carlo, di Parigi, proprietari di azioni trentennali della Società delle Strade ferrate Romane, domiciliati elettivamente a Venezia presso l'avv. Pietro Radaelli.

Luciano Bosler, di Parigi, domiciliato elettivamente in Venezia presso l'avv. Rodolfo Saggiotti.

La ditta fratelli Soria fu R., di Livorno, nella persona del signor Dario Soria, domiciliato a Venezia presso l'avv. Prospero Ascoli.

Lattis Aronne, domiciliato a Venezia.

De Veroli Vittorio, direttore della Banca di Livorno, ivi domiciliato.

Tutti gli altri noti ed ignoti possessori delle tre categorie di azioni ordinarie privilegiate, comuni senesi e trentennarie della Società delle Strade ferrate Romane.

La Commissione liquidatrice della detta Società delle Strade ferrate Romane, nella persona del suo presidente signor senatore avv. Edoardo Deodati, domiciliata elettivamente in Venezia presso l'avv. Edoardo Trombini.

Ed espongono in

Fatto

Che insorta disputa avanti il Tribunale di Firenze fra i signori Luigi Balossi, Angelo Benzoni, Gaetano Andreoli, portatori di azioni trentennali e privilegiate senesi della Società delle Strade ferrate Romane, e altri azionisti portatori di azioni delle varie categorie della stessa Società, relativamente ai diritti che alle diverse azioni di quella Società, secondo la loro specie, competessero nella distribuzione del prezzo del riscatto stipulato col Governo, mediante la convenzione del 17 novembre 1873, una prima sentenza del Tribunale di Firenze del 28 dicembre 1880, in accoglienza parziale delle domande dei contendenti portatori di azioni trentennali, decise che i portatori delle azioni trentennali avevano diritto a prelevare da quel prezzo, in preferenza delle altre categorie di azioni, cioè le comuni e le privilegiate senesi, il rimborso del capitale nominale di lire 500, non che gli interessi non soluti a tutto il 31 dicembre 1873.

Fondamento della pretesa dei trentennali, in tali limiti accolta dal Tribunale, era questo, che le loro azioni erano state create qualche anno dopo la costituzione della Società con la risoluzione presa dall'assemblea tenuta nel 28 dicembre 1862, del seguente tenore:

« Il est crée 22,000 actions privilégiées au porteur au capital de 500 francs, portant intérêt à 6 pour 100, soit 30 francs par action avec amortissement en trente ans. L'intérêt et l'amortissement du capital de 500 francs sont prélévés par préférence et privilège sur les actions ordinaires, sur les produits nets de l'exploitation, ou sur les fonds provénants des garanties des Etats italiens, après avoir assuré toutefois le service des obligations. Les actions privilégiées ne viendront pas en partage avec les actions ordinaires, et n'auront droit à aucun dividende en sus de l'intérêt à 6 0[0 et de l'amortissement du capital de 500 francs.»

Appellarono contro quel giudicato alla Corte di appello di Firenze tanto gli azionisti comuni che gli azionisti trentennali, poichè i portatori di azioni comuni non ammettevano il prelevamento per il rimborso del capitale nominale e per gli interessi fino al 1873, e alla lor volta gli azionisti trentennali volevano che il rimborso degli interessi non si limitasse al 1873, ma fosse dovuto fino al giorno in cui non venissero soddisfatti del capitale nominale.

La Corte di appello di Firenze, con la decisione del dì 13-23 luglio 1881, dichiarò non competere ai trentennali il rimborso del capitale nominale, e soltanto mantenne a loro favore il diritto al rimborso degli interessi fino al 1873.

Ricorsero contro questa sentenza avanti la Corte di cassazione il signor Carlo Bigatti ed altri portatori di azioni comuni, e il loro ricorso fu rigettato. Ricorsero pure il signor Koenigswarther e il signor U. Geisser, come portatori di azioni trentennali; in seguito il signor Geisser rinunziò al ricorso, ma la Corte Suprema accolse quello del signor Koenigswarther, e rinviò la causa alla Corte d'appello di Lucca col suo decreto 11 luglio 1882.

Riassunta la causa dal signor Carlo Bigatti e altri azionisti avanti la Corte di rinvio, questa, ammesso l'intervento di azionisti trentennali diversi dal Koenigswarther, perocchè, trattandosi di causa individua, ritenne aver la cassazione ottenuta dal Koenigswarther profittato a tutti gli altri azionisti trentennali, mantenne le statuizioni della sentenza, cassata per motivi di diritto diversi da quelli che erano stati adottati dalla Corte di appello di Firenze.

La Corte di appello di Lucca con la sentenza 12 maggio 1883, ritenne che la decisione della questione dipendesse dallo stabilire se gli azionisti trentennali fossero azionisti o creditori, perocchè, se dovevansi ritenere veri e propri azionisti, dovevansi applicare loro le regole del contratto di società, fra le quali quella che non è permesso ad un socio, di fronte ad una liquidazione con perdita, come quella della Società delle strade ferrate romane, ritrarre il suo capitale intatto; come pure dipendeva da quelle regole, che da quando la Società delle strade ferrate romane si era messa in liquidazione, ossia dal 1873, non dovesse proseguire il pagamento degli interessi, che altro non era uno stralcio aleatorio in una somma fissa degli utili sociali, utili che giuridicamente venivano a mancare di base con il passaggio allo stato di liquidazione della Società.

Contro questa sentenza ricorsero i signori Jules Koenigswarther, Luigi Bosler e la ditta fratelli Soria, di Livorno, quali portatori di azioni trentennali; e ricorsero del pari il signor Carlo Bigatti e altri possessori di azioni comuni.

I tre azionisti trentennali, in sostanza, rimproveravano alla sentenza di Lucca che avesse escluso nei trentennali, perchè azionisti, anche la qualità di creditori, mentre, secondo essi sostenevano, l'una qualità non esclude l'altra, potendosi per lo stesso titolo, essere soci di fronte ai terzi e creditori di fronte ai soci. Gli azionisti comuni, pel solo caso che venisse accolto il ricorso dei trentennali, denunziavano l'errore in cui, secondo essi sostenevano, sarebbe incorsa la sentenza Lucchese, avendo fatto comunicare ai portatori di azioni trentennali diversi dal Koenigswarther gli effetti della Cassazione, pronunziata alle sole istanze di questo, col decreto dell'11 luglio 1882.

La Corte suprema, col decreto del dì 1-11 febbraio 1884, accolse il ricorso del signor Koenigswarther e LL. CC., e rigettò quello del signor Bigatti e LL. CC.

Disse la Corte suprema non repugnare che da un medesimo contratto sorgessero le due qualità di socio e di creditore: socio di fronte ai terzi; creditore di fronte alla Società. Soggiunse, questo duplice carattere avvalorarsi per gli usi commerciali vigenti in Francia. E da questa premessa dedusse l'inapplicabilità per il caso di soci che rivestissero la qualità di creditori, dell'art. 1885 del Codice francese, che, d'altronde, soggiunse, non troverebbe, nel caso, applicazione, dacchè i trentennali, esposti come erano per la qualità di soci verso i terzi a perdere, ove al pagamento di questi terzi non fosse stato sufficiente il capitale dei soci comuni, erano soggetti ad un contributo successivo nelle perdite sociali.

Osservò la Corte suprema, che ove anche fosse applicabile l'art. 1855, esso menerebbe alla nullità di tutto il contratto sociale, e quindi dovrebbero i trentennali essere restituiti nella posizione primitiva, con la restituzione del loro capitale e relativi interessi.

Queste ed altre ragioni, che qui non è necessario riportare, indussero la Corte suprema a ritenere errata la sentenza lucchese, sia nella parte che negò ai trentennali il rimborso del capitale, sia in quella che loro negò gli interessi ulteriori dopo il 1873.

La causa fu rinviata alla Corte di Venezia.

Avanti alla quale comparvero il signor Bigatti ed altri azionisti comuni per sostenere il loro appello principale dalla sentenza del Tribunale di Firenze, negando il rimborso del capitale e degli interessi fino al 1873, accordato ai trentennali, e il sig. Jules Koenigswarther e altri azionisti trentennali per sostenere il loro appello incidente, onde ottenere, oltre quanto avevano ottenuto, anche gli interessi fino alla soddisfazione del loro capitale nominale.

La difesa delle azioni comuni allargando, come ne aveva il diritto, il campo delle sue deduzioni, oltre la questione dell'interpretazione del patto del 1862, rimasta sempre discutibile nonostante le molte sentenze intervenute, introdusse quella della nazionalità della Società delle SS. FF. RR., che, sorta nel 1856, aveva create nel 1862 le azioni trentennali, e sulla natura giuridica della deliberazione del 1862, onde stabilire che nell'interpretazione e applicazione di quelle deliberazioni, comunque prese da un'adunanza riunitasi in Francia, doveva aver prevalenza ed attendersi esclusivamente la legislazione pontificia, dappoichè la nazionalità della Società era la pontificia. Stabilita la qual nazionalità e la prevalenza della legislazione pontificia, sostenne la giustizia del suo appello di fronte alla medesima.

Scendendo poi nel campo delle ipotesi, varie ne formulò la difesa delle azioni comuni.

In prima ipotesi sostenne che all'epoca della fusione delle Società delle SS. FF. dell'Alta Italia, Centrale, la Società generale delle SS. FF. RR. da cui erano state create le azioni trentennali, era rimasta autonoma e separata, onde soltanto alle azioni comuni di quest'ultima faceva carico il disinteressamento delle azioni trentennali, e non poteva sopportarsi alle azioni comuni delle altre Società, o quanto meno doveva a beneficio di queste ultime tenersi calcolo di ciò che erasi speso da esse per pagare i debiti della Società generale delle SS. FF. RR., a garanzia della quale spesa erasi costituita dalla Società generale delle SS. FF. RR. una speciale ipoteca di 60,000,000.

In seconda ipotesi sostenne che se gli azionisti trentennali potevano prendere per il patto del 1862 la veste di creditori della Società per il rimborso graduale stabilito nella forma degli ammortamenti e degli annui interessi, anche gli azionisti comuni potevano assumere eguale veste di creditori per gli interessi statutarii a loro favore stabiliti.

In terza e quarta ipotesi sostenne che o il patto del rimborso del capitale, senza contributo, era da considerarsi come non scritto, e doversi procedere alla liquidazione sociale senza avervi riguardo, o almeno doversi limitare al capitale effettivamente versato nella Società in lire 410, con gl'interessi mercantili dal 1862 al 1884, e con obbligo di imputare quanto fosse stato conseguito.

In quinta ipotesi sostenne che, facendosi luogo alla restituzione del capitale effettivamente sborsato in lire 410 avanti il termine fissato, non si dovesse l'integro premio di lire 90, ma solo una parte di questo, tenuta ragione dell'anticipata restituzione.

La Corte di Venezia, con la sentenza del dì 1°-23 dicembre 1884, rigettò l'appello principale degli azionisti comuni, accolse quello incidentale degli azionisti trentennali.

Non si occupò affatto della deduzione della nazionalità della Società generale delle Strade Ferrate Romane e della indole giuridica della deliberazione del 1862; in sostanza non si occupò della legislazione pontificia, applicabile a quella Società, e interpetrò e stabilì l'efficacia del patto del 1862, avendo riguardo alla sola legislazione francese. Respinse la prima ipotesi, perchè ritenne la dualità delle due Società apparente e non reale, e non sussistenti le ragioni di debito e credito, per cui si sarebbe data dalla Società generale delle Strade Ferrate Romane la ipoteca a favore delle altre Società ferroviarie dell'Italia centrale per 60 milioni di lire a garanzia degli sborsi che queste facevano per i debiti proprii della prima; respinse la seconda ipotesi perchè ritenne che l'articolo 43 dello statuto del 1856 accordasse la facoltà di servire alle azioni comuni l'interesse del 6 per cento col capitale durante il periodo delle costruzioni, ma non attribuisse

un corrispondente diritto agli azionisti; respinse la terza e quarta ipotesi; perchè a soddisfare all'obbligo del contributo delle perdite ritenne essere sufficiente l'esposizione alle perdite di fronte ai terzi, onde non era a parlarsi nè della nullità del patto del 1862, nè della restituzione in intiero dal contratto passato in quell'epoca fra gli azionisti ordinari e trentennali; respinse finalmente la quinta ipotesi perchè ritenne che il premio di lire 90 non dovesse dipendere dal più o meno lungo termine in cui il capitale dei trentennali sarebbe rimasto nella Società, ma essere dovuto all'epoca del rimborso del capitale stesso, comunque avvenga.

Da questa sentenza interpongono ricorso avanti la Corte suprema i comparenti azionisti comuni e ne domandano la cassazione per i seguenti motivi: dei quali i primi quattro censurano la sentenza denunziata in quanto respinse le domande nella tesi e nella terza e quarta ipotesi spiegate dagli azionisti comuni, e gli altri la censurano in quanto non accolse la quinta ipotesi.

Primo mezzo.

Nullità della sentenza denunziata in ordine agli articoli 517, num. 2, 361, 360, num. 6, del Codice di procedura civile, per difetto di motivazione sulla questione della nazionalità della Società generale delle SS. FF. RR., sulla natura giuridica della deliberazione con cui furono create le azioni trentennali, e sulle leggi a quella Società ed a quella deliberazione applicabili.

Portata la causa in secondo rinvio mentre fin allora la questione del rimborso del capitale e degli interessi alle azioni trentennali era stata discussa di fronte all'articolo 1855 del Codice francese, la difesa delle azioni comuni richiamò ad esaminarla di fronte alla legislazione pontificia, unica applicabile secondo essa, sia per la nazionalità della Società generale delle Strade Ferrate Romane, sia per la natura giuridica dell'atto che creava le azioni trentennali, sostenendo doversi applicare quella legislazione, e che essa contradice alle pretese degli azionisti trentennali. Questo richiamo diffusissimamente discusso nella comparsa conclusionale dei signori Bigatti e LL. CC., al cap. 5° e 6°, non poteva formare una conclusione specifica, perocchè le conclusioni non possono contenere che il *quid* richiesto o negato; ma costituiva una vera e propria e fondamentale eccezione, della quale la Corte veneta doveva tener conto per non cadere nel vizio di omessa motivazione. Non trattavasi del dubbio di quale fra due leggi vigenti nello Stato medesimo fosse da applicare, ma dell'applicabilità di un intiero sistema di leggi, ossia della legislazione di un paese piuttostochè di quella di un altro. E per risolvere tale questione bisognava occuparsi a dar ragione delle proposte tesi, sia sulla nazionalità delle Società, sia sulla natura giuridica della deliberazione, dalle quali dipendeva il vedere quale fosse la legislazione da cui doveva essere disciplinata la deliberazione medesima. Ma la Corte di Venezia saltò a piè pari tutte le proposte indagini, non diede alcuna motivazione del perchè, malgrado le eccezioni da noi proposte, essa credesse poter interpretare la deliberazione del 1862 alla stregua dei principii della legislazione francese e degli usi commerciali praticati in Francia.

Secondo mezzo.

Mala applicazione della massima, locus regit actum *e quindi violazione dei principii di diritto internazionale privato sancito dagli articoli 6 e 9 delle disposizioni generali sulla pubblicazione ed applicazione delle leggi premesse al Codice civile patrio, non che della legge francese 30 maggio 1857 sul riconoscimento delle Società estere e del decreto imperiale 5 febbraio 1862 di riconoscimento in Francia delle Società costituite negli Stati romani.*

La Corte veneta non occupandosi della deduzione della difesa delle azioni comuni che la Società generale delle Strade Ferrate Romane aveva il suo domicilio negli Stati pontifici, e che la deliberazione della Società stessa con cui furono create le azioni trentennali era un atto unilaterale, applicò a quella deliberazione la legislazione francese per il principio, *locus regit actum*, mentre per gli atti unilaterali si deve avere riguardo alla nazionalità di colui che li pone in essere (articoli 6 e 9 delle disposizioni generali premesse al Codice civile), e non al luogo ove vengono poste in essere. La Società delle Strade Ferrate Romane era nel 1862 una Società straniera per la Francia, come si rileva dal combinato disposto dei decreti imperiali del 30 maggio 1857 e 5 febbraio 1862, era quindi la legislazione pontificia che doveva esclusivamente applicarsi per stabilire l'indole e l'efficacia giuridica delle deliberazioni sociali di quella Società, senza avere riguardo al luogo ove si fosse riunita l'adunanza che le aveva prese, mentre prescindendo da qualche espressione inconcludente si ravvisa evidente che la Corte veneta della legislazione pontificia non si occupò in alcun modo e decise la questione al solo tramite della legge francese.

Terzo mezzo.

Violazione dei principii fondamentali e costitutivi del contratto di società secondo le leggi dello Stato pontificio e il diritto comune e dei principii fondamentali che ivi reggevano le Società anonime, e falsa applicazione dei concetti proprii della fideiussione con particolare violazione degli articoli 18 e 33 del regolamento provvisorio per il commercio che vigeva nello Stato pontificio, delle leggi 29, 30 ff. Pro socio (17, 2), *non che della Costituzione 45 di Papa Sisto V sulle Società a copo salvo, con falsa applicazione degli articoli 1898, 1907, 1915 del Codice civile italiano.*

Secondo il concetto dei ricorrenti la Corte veneta avrebbe dovuto applicare esclusivamente al caso in esame la legislazione pontificia. Ora, il regolamento provvisorio per il commercio non ammetteva la prevalenza degli usi sulla disposizione di legge, e al tempo stesso non riconosceva le così dette azioni di privilegio nel senso ritenuto dalla sentenza censurata, contrastandovi gli articoli 18 e 33 del medesimo. La Corte veneta, discostandosi anche dal concetto di soci-creditori, ha fatto degli azionisti trentennali dei soci speciali, *sui generis*, che si differenziano dagli altri soci *perchè sottoposti soltanto a perdere in tutto o in parte quello che hanno conferito in secondo grado, cioè dopo gli azionisti comuni.* Ma questa specie di azionisti non era riconosciuta dalla legislazione pontificia, la quale fu però violata.

Adde a ciò che gli azienisti trentennali, secondo il concetto della sentenza censurata, non sarebbero che fideiussori degli azionisti comuni, perchè tenuti per questi ultimi verso i terzi, e non sarebbero che mutuatari della Società perchè non si distinguono dagli obbligatari che per venire a pagamento dopo di questi, e si fa subito palese che la sentenza censurata ha obliato i veri rapporti giuridici dei soci fra loro, rapporti che si sostanziano nel vincolo che porta la comunione del lucro e del danno (leg. 29, 30 *ff. Pro socio*), comunione che è esclusa dal rapporto di fideiussione o di mutuo.

Adde finalmente che la sentenza, ammesso in definitivo un rapporto contrattuale pel quale un socio possa essere assicurato o trovar modo di assicurarsi, che mentre il patrimonio sociale è in perdita, esso ritirerà il suo capitale intatto, ha violato la costituzione 45 di Papa Sisto V, che trovava applicazione per le cose di sopra indicate al caso speciale, dovendosi la disputa discutere e decidere di fronte alle caratteristiche speciali del contratto sociale, quale era ammesso dalla legislazione pontificia e dalla conforme giurisprudenza di quel paese che più volte è stata violata.

Quarto mezzo.

Violazione dei caratteri fondamentali del contratto di Società e delle citate leggi 29, 30, ff. Pro socio (17, 2) nonchè del § 2, Istit. De societate, *anche rispetto alla valutazione dei lucri sociali.*

In una seconda ed ancora più aperta violazione delle leggi romane surriferite incorse la Corte veneta quando accolse l'appello incidentale dei trentennali e accordò loro nella liquidazione sociale con perdita il diritto a percepire gli interessi fino al giorno del pagamento.

Checchè fosse a dirsi per il recupero del capitale in caso di perdite, questo è certo che per il diritto delle Pandette e delle Istituzioni, supposta pure la validità della stipulazione che esentasse il capitale dalle perdite, non può ammettersi valido ad un tempo il patto della partecipazione agli utili se non in quanto utili vi siano, ossia se non in quanto non vi siano perdite.

Anche nel concetto della sentenza l'interesse annuo non stava che in rappresentanza degli utili; ora, data la diminuzione e perdita del capitale, codesti utili e il loro rappresentativo non potevano essere accordate ai trentennali, ritenuti soci dalla Corte veneta, se utili non vi erano: il patto che glieli accordava era necessariamente nullo ed inefficace.

Quinto mezzo.

Violazione degli art. 198 e 201 del Codice di commercio oggi vigenti, e falsa applicazione dell'art. 701 del Codice di commercio vigente.

La Corte veneta, respingendo anche l'ultima delle ipotesi degli azionisti comuni con cui si chiedeva che, ove fosse deciso che si avesse a rimborsare agli azionisti trentennali il loro capitale, si tenesse conto della circostanza che quel rimborso in parte rappresentava un premio, non avendo essi sborsato che lire 410, onde riscuotendo quel premio avanti l'epoca fissata, venivano a riscuotere più di quello che avrebbero avuto, se la So- Società avesse continuato a vivere, disse che il riscatto e la liquidazione maturano ogni termine.

In questo principio havvi un patente errore di diritto.

L'art. 198 del Codice di commercio dice che alle società in liquidazione sono applicabili le norme stabilite per le società esistenti dai loro atti costitutivi e dai loro statuti, che non siano incompatibili colla liquidazione.

Ora la sentenza denunziata, la quale, senza tener conto che l'obbligazione che avevano, secondo essa, assunto gli azionisti comuni, di pagare lire 500, ora alla condizione di farlo nel termine di trent'anni, ordina che tale pagamento avvenga al momento, qualunque siasi, in cui si effettuerà il reparto, ha disconosciuto la efficacia del termine scritto negli atti costitutivi, e quindi ha disconosciuto l'applicabilità anche nello stadio di liquidazione degli statuti sociali, e violato perciò quell'articolo. Ha pur violato l'art. 201, dal quale risulta che la liquidazione non matura alcun termine, ma le obbligazioni conservano la loro scadenza.

Il fallimento importa la scadenza di tutti i crediti (art. 701), ma confondere non si può lo stato di liquidazione con quello del fallimento.

Per questi motivi, che sotto ogni riserva presentano i comparenti, e che svilupperanno in una memoria ampliativa, chiedono alla Corte suprema la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia del dì 1°-23 dicembre 1884, registrata il 12 gennaio 1885, al n. 2128, notificata ai portatori delle azioni delle tre categorie con atti consecutivi di notificazione dal 24 gennaio 1885 al 13 febbraio 1885, con tutte le pronunzie e dichiarazioni di diritto.

Producono gli atti e documenti in appresso indicati.

Firenze, 19 aprile 1885.

Avv. Francesco Morghen per sè e per il suo collega avv. Marco Diena.

Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.

Ricevo dal sig. Francesco Morghen, nell'interesse del signor Carlo Bigatti, lire centocinquanta, per ricorrere in Cassazione dalla sentenza della Corte d'appello di Venezia del dì 1-23 dicembre 1884, favorevole ai signori Koenigswarther Giulio ed altri LL. CC.

Oggi, 21 aprile 1885.

Il ricevitore Tappari.

Per copia conforme,

Avv. Francesco Morghen.

Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.

Ricevo dal sig. Francesco Morghen, nell'interesse di Omero Manetti, lire centocinquanta, per ricorrere in Cassazione dalla sentenza della Corte di appello di Venezia del dì 1-23 dicembre 1884, favorevole ai signori Koenigswarter ed altri LL. CC.

Oggi, 21 aprile 1885.

Il ricevitore Tappari.

Per copia conforme,

Avv. Francesco Morghen.

« In nome di Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

« La Corte di cassazione di Firenze, sezione civile,

« Vista la soprascritta istanza dei signori cav. Carlo Bigatti ed Omero Manetti;

« Visto il ricorso al quale è relativa;

« Vista la sentenza denunziata proferita dalla Corte di appello di Venezia, sezione 1ª civile, il 1° dicembre 1884, pubblicata il 23 stesso, e registrata a Venezia il 12 gennaio 1885 al n. 2128, val. 60, Atti giudiziari, col pagamento di lire ottomilasettecentotredici e centesimi venti (8713 20);

« Viste e lette le conclusioni del Pubblico Ministero in data 18 corr.;

« Visti gli articoli 525 e 140 del Codice di procedura civile;

« Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del consigliere delegato comm. Francesco Giordano, applicato, autorizza gli istanti signori cav. Carlo Bigatti ed Omero Manetti a notificare per pubblici proclami, mediante inserzione nel Giornale degli annunzi giudiziari e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, agli azionisti noti ed ignoti della Società delle Strade ferrate Romane il ricorso per cassazione che essi istanti intendono proporre contro la summentovata sentenza della Corte d'appello di Venezia 1-23 dicembre 1884; ed ordina però che tale ricorso sia notificato a tutti i seguenti, cioè:

« 1. Koenigswarter Giulio - 2. Prévost Ernesto, proprietario - 3. Durand Carlo, proprietario - 4. Bosler Luciano, tutti

dimoranti a Parigi - 5. Ditta bancaria fratelli Soria, e per essa Dario Sorla, banchiere, residente a Livorno - 6. Lattis Aronne, possidente in Venezia - 7. De Veroli Vittorio, direttore della Banca di Livorno, ivi domiciliato, e 8. Deodati comm. Edoardo, avvocato, senatore del Regno, dimorante a Venezio, nella sua qualità di presidente della Commissione liquidatrice della Società anonima delle Strade ferrate Romane.

« Così fatto e deliberato in Firenze nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione civile, li 20 aprile 1885 dai signori Vigliani S. E. Paolo Onorato cav. Gran Croce, Ministro di Stato, senatore del Regno, primo presidente; Corvi comm. Andrea, Martucci comm. Emanuele, Del Mercato comm. Gaetano, Petri commendatore Enrico. consiglieri; Antolini cav. uffiziale Giovanni e Giordano comm. Francesco, consiglieri applicati. »

Il primo presidente
Vigliani.
Gallina canc.

Per copia conforme,
Avv. Francesco Morghen.

Visto e si autentica,
Dott. Carlo Manfredi vicecanc.

Atti e documenti annessi al presente ricorso.

Mandato di procura fatto dai ricorrenti nel 19 aprile 1885 ai sottoscritti difensori, recognito Salvi.

Due copie autentiche della sentenza denunziata della Corte d'appello di Venezia del 1°-13 dicembre 1884, registrata a Venezia il 12 gennaio 1885, n. 206, col referto di notificazione fattane ai ricorrenti nel 24 gennaio 1884.

Copia autentica del decreto di autorizzazione ad intimare il presente ricorso per mezzo dei pubblici proclami pronunziato dalla Corte suprema di cassazione di Firenze nel 20 aprile 1885 e di sopra trascritto.

Certificati del deposito della multa di lire 150 fatto dai ricorrenti nel 21 aprile 1885 e di sopra trascritti.

Numero 4 fascicoli di tutti gli atti e documenti dei giudizi di Firenze, Lucca e Venezia, intervenuti fra le parti in causa, con i relativi elenchi ed indici.

Numero 2 certificati al portatore di azioni comuni della Società delle Strade Ferrate Romane spettanti uno per ciascuno ai due ricorrenti, emessi dalla Commissione liquidatrice in sostituzione di dette azioni, portanti i numeri 03907, 04052, muniti di bollo regolare.

Avv. Francesco Morghen.

« L'anno 1885, e questo di ventidue del mese di aprile in Firenze,

« Ad istanza dei signori Carlo Bigatti e Omero Manetti, domiciliati a Firenze, elettivamente presso l'avvocato Francesco Morghen, in via Ginori, n. 6, e in Roma presso l'avvocato Giulio Paolucci, via Campo Marzio, n. 48, e in Venezia presso l'avvocato comm. Marco Diena,

« Io infrascritto Antonio Casaglia, usciere addetto alla suprema Corte di cassazione sedente in Firenze, ivi domiciliato, ho notificato copie separate, certificate per conformi, del presente ricorso per Cassazione, diretto alla Corte suprema di cassazione di Firenze dalla sentenza della Corte d'appello di Venezia del 1°-23 dicembre 1884, e copia separata del certificato degli eseguiti depositi di lire 150 a forma di legge; e copia pur separata del decreto autorizzativo dei pubblici proclami pronunziati dalla Corte suprema di cassazione di Firenze del 20 aprile 1885, » e più il successivo elenco di atti e documenti annessi al presente ricorso, a forma di legge, a tutti gli ignoti portatori di azioni privilegiate senesi, trentennali e ordinarie o comuni della Società delle Strade Ferrate Romane, mediante inserzione, in un col presente mio atto di notificazione, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Firenze, a forma del soprascritto decreto di essa suprema Corte e di legge.

5748 Antonio Casaglia usciere.

REGIO TRIBUNALE CIVILE
DI VITERBO.

Nota per aumento di sesto.

Si rende noto, che all'udienza del 16 aprile cadente, avanti questo Tribunale ebbe luogo la vendita ai pubblici incanti dello stabile sottodescritto, ad istanza del Demanio nazionale, a carico di Federici Nicola e Doranti Pietro.

Descrizione dello stabile.

Stalla di un vano, sita in Ronciglione, in contrada La Terra, proveniente dal Capitolo collegiato degli ex-conventi di detta città, distinta in mappa col n. 1911, sez. 1°, del reddito imponibile di lire 4 03, confinante con Nasetti Pietro, colla strada, salvi ecc.;

Che detto stabile venne deliberato al Demanio per lire 103 82;

Che su detto prezzo di delibera è ammesso l'aumento non minore del sesto, e potrà farsi da chiunque purchè abbia adempiuto alle prescrizioni dell'articolo 680 del Codice procedura civile;

Che il termine utile per fare tale aumento scade col giorno 1° maggio prossimo venturo.

Viterbo, li 18 aprile 1885.

Il cancelliere del Tribunale
5739 Bollini.

R. PRETURA DI RONCIGLIONE.

Con atto emesso in questa cancelleria nel giorno 16 aprile corrente, il signor Falconi Giovanni fu Eugenio, domiciliato in Ronciglione, piazza Vittorio Emanuele, al civico n. 106, ha dichiarato di accettare non altrimenti che con il beneficio d'inventario l'eredità del proprio zio fu Altigieri Agostino, morto in questa città il tre corrente mese.

Ronciglione, 18 aprile 1885.

5760 Alfredo Ciangarini vicecanc.

(2ª *pubblicazione*)
ASSENZA.

In seguito a ricorso rassegnato al Tribunale civile di Biella dal signor Giavina-Cospettin Carlo, di Piedicavallo, onde ottenere dichiarata l'assenza del proprio figlio Giavina-Cospettin Gio. Battista, emanò decreto sedici febbraio ultimo scorso, col quale si mandarono assumere informazioni giusta l'art. 23 Codice civile.

Biella, 15 marzo 1885.

5064 Ludovico Corona proc. coll.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(2ª *pubblicazione*)

Sull'istanza di Bianco Anna di Giovanni, residente a Borgo S. Dalmazzo, moglie separata di fatto dal di lei marito Viale Andrea fu Battista, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto in data 21 maggio ultimo scorso della Commissione presso il Tribunale civile di Cuneo, rappresentata dal di lei procuratore officioso delegatole nella persona del causidico sottoscritto, venne con sentenza del detto Tribunale in data 25 ora scorso febbraio pronunciata l'assenza del detto di lei marito Viale Andrea fu Battista, oriundo di Boves, e da più anni domiciliato in Borgo San Dalmazzo, ove tenne la sua residenza fino all'epoca in cui si rese assente.

Cuneo, 17 marzo 1885.

5051 Delfini proc. officioso.

Provincia di Roma

MUNICIPIO DI CAMERATA NUOVA

Strade Comunali obbligatorie — *Esecuzione della legge* 30 *agosto* 1868

Avviso.

Presso gli uffici di questa segreteria comunale, e per quindici giorni dalla data del presente avviso, sono esposti gli atti tecnici relativi al progetto di costruzione della strada comunale obbligatoria, della lunghezza di metri 1277 61, dall'abitato di detto comune al confine territoriale di Rocca di Botte, frazione di Pereto in provincia di Aquila.

Si invita chi vi ha interesse a prenderne conoscenza, ed a presentare entro il detto termine le osservazioni e le eccezioni ahe avesse a muovere. Queste potranno essere fatte in iscritto od a voce, ed accolte dal segretario comunale (o da chi per esso) in apposito verbale, da sottoscriversi dall'opponente, o per esso, da due testimoni.

Si avverte inoltre che il progetto in discorso tiene luogo di quello prescritto dagli articoli 3, 16 e 23 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di utilità pubblica.

Dato a Camerata Nuova, li 20 aprile 1885.

Il Sindaco: GIUSEPPE SERAFINI.

5762 *Il Segretario comunale*: Crispino David.

COMUNE DI VELLETRI

Ad istanza del signor Ettore Galuppi, collettore dell'esattoria comunale di Velletri, si fa pubblicamente noto che nel giorno 15 maggio 1885, alle ore 10 ant., ed occorrendo un secondo e terzo esperimento, nei giorni 21 maggio e 27 maggio detto anno, alla stessa ora, avranno luogo nell'ufficio, e davanti al Pretore di Velletri, le subaste sottoindicate:

1. A danno di Caprara baron Vincenzo del fu Domenico — Fabbricato di piani sei e vani quarantotto, in via Vittorio Emanuele e via della Stamperia, ai civici numeri 238 al 345, confinante la strada da tre lati, Macioti monsignor Luigi, Di Meo Adelaide e sorelle e Gregni Carlotta, salvi altri ecc, segnata in catasto alla sez. 12ª, col n. 1459 sub. 1, del reddito imponibile di lire 1180 13, per il prezzo di lire 8850 97.

2. A danno di Gregni Carlotta del fu Vincenzo, vedova Beneventi — Fabbricato di sei piani e quarantuno vani, in via Vittorio Emanuele e via della Stamperia, ai civici numeri 238 al 345, confinanti la strada da tre lati, Macioti monsignor Luigi, Di Meo Adelaide e sorelle, Caprara baron Vincenzo, distinto in mappa alla sez. 12ª, col n. 1459 sub. 2, del reddito imponibile di lire 1180 12, per il prezzo di lire 8850 90.

I suddetti immobili sono tutti situati nel comune di Velletri.

L'aggiudicazione verrà fatta al miglior offerente.

Le offerte dovranno esser garantite da un deposito in denaro, corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

Il deliberatario dovrà sborsare l'intero prezzo nei tre giorni successivi all'aggiudicazione e più pagare tutte le spese dell'asta, di registro e contrattuali.

Velletri, 17 aprile 1885.

5724 *Il Collettore*: ETTORE GALUPPI.

(1ª *pubblicazione*)

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA DI COSTRUZIONI METALLICHE

SOCIETÀ ANONIMA — Sede e Direzione: NAPOLI, 24, via Medina

Opifici Meccanici: CASTELLAMMARE (Stabia) e SAVONA (Liguria)

Capitale sociale lire 4,000,000 — *Capitale versato lire* 2,250,000

Seconda convocazione — Avviso agli azionisti.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Impresa industriale italiana ha l'onore di partecipare agli azionisti della Società che non avendo potuto aver luogo l'assemblea generale ordinaria intimata per il giorno 30 marzo, attesa la mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 32 degli statuti sociali, viene convocata di nuovo per il giorno 16 maggio prossimo ad un'ora pomeridiana, nella sede dell'Impresa, palazzo Fondi, 24, via Medina.

Le materie da sottoporsi alle deliberazioni della medesima sono le seguenti:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Relazione dei sindaci sul Bilancio dell'esercizio 1884, approvazione dello stesso, e relativo dividendo;
3. Nomina di amministratari;
4. Nomina di sindaci, titolari e supplenti.

I signori azionisti che vorranno intervenire, giusta gli statuti sociali dovranno rappresentare almeno 20 azioni ed eseguirne il deposito:

In **Napoli**, presso la Cassa della Società,
In **Napoli**, presso la Banca Napoletana,
In **Roma**, presso la Banca Generale,

5 giorni prima del 16 maggio 1885.

Napoli, aprile 1885.

Pel Consiglio d'Amministrazione
L'Amministratore delegato: ALFREDO COTTRAU.

5768

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto l'elenco descrittivo degli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori della strada comunale obbligatoria dall'abitato di Genzano di Roma, alla stazione ferroviaria di Albano, compilato dall'ufficio del Genio civile in data 7 ottobre 1881;

Vedute le perizie delle indennità offerte per gli stabili occupati, e che sono state accettate dai proprietari;

Veduto il decreto di approvazione del progetto della strada suindicata dal quale risulta che si constatò che l'opera fu dichiarata di pubblica utilità, ai termini dell'articolo 11 della legge 30 agosto 1868, num. 4613, e per gli effetti di quella 25 giugno 1865, n. 2359;

Veduta la deliberazione adottata dal Consiglio comunale di Genzano di Roma in data 30 gennaio 1882, con cui venne determinato di corrispondere gli interessi dovuti per tale indennità e di soddisfare questa per decimi entro il decennio consentito dal succitato articolo 11 della legge 30 aprile 1868;

Veduta l'altra deliberazione del predetto Consiglio in data 17 dicembre 1882 in ordine al pagamento delle indennità per danni diversi, oltre quelli per stabili;

Veduti gli articoli 30, 53, 54 e 55 della legge 25 giugno 1865 succitata,

Decreta:

Art. 1. È autorizzata l'occupazione degli stabili necessari per l'esecuzione dei lavori della strada suindicata e descritti nella tabella che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto, ai termini delle succitate disposizioni di legge, dovrà essere, a cura e spese del Comune, registrato all'ufficio di registro, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, notificato all'Agenzia delle tasse, con i necessari documenti, per la voltura catastale delle proprietà occupate in testa al Comune, inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune, e notificato al domicilio dei proprietari.

Art. 3. Coloro che hanno ragioni da far valere sulle indennità potranno produrle entro i trenta giorni successivi a quello dell'inserzione alla *Gazzetta Ufficiale* di cui all'art. 2, e nei modi indicati nell'art. 51 della legge sovraccitata del 25 giugno 1865.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siano prodotte opposizioni, si provvederà dalla Prefettura a dichiarare esigibili dai proprietari le indennità loro dovute, in base alle loro domande, corredate dei documenti constatanti la proprietà e la libertà degli stabili, salvo il pagamento entro il termine fissato dal Municipio.

Roma, addì 8 marzo 1883.

Il Prefetto: GRAVINA.

Tabella degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.

N. progressivo	PROPRIETARI — Cognome, nome, paternità e domicilio	PROPRIETÀ — Descrizione ed indicazioni catastali	INDENNITÀ — TITOLO	Quantità degli stabili occupati	Ammontare — Parziale	Ammontare — Totale
1	De Angelis vedova Caterina fu Bartolomeo, domiciliata in Genzano.	Particella n. 6, parte tra le sezioni 8 e 9, confinante Del Giovane e Ferraioli.	Occupazione di terreno vignato valutato a lire 0 35 il m. q.	260 55	91 19	
			Compenso pel funzionamento del fondo 1|10 circa della parte distaccata.	»	70 »	161 19
2	Del Giovane Giovanni fu Luca, domiciliato in Roma.	Particella nn. 7 e 440 in parte, tra le sezioni 7 e 8, confinante fratelli Sannibali e vedova De Angelis.	Occupazione di terreno vignato valutato al prezzo di lire 0 35 al m. q.	260 64	91 22	
			Compenso del frazionamento del fondo di 1|10 della parte distaccata	»	60 01	
			Atterramento di olivi, al prezzo di lire 15	2 »	30 »	181 22
3	Ferraioli marchesi fratelli, domiciliati in Roma.	Particella n. 4 in parte, fra le sezioni 9 e 10, confinanti De Angelis Domenico e Baldassari Annibale.	Occupazione di terreno seminativo, olivato, valutato a lire 0 20 il m. q.	732 25	146 47	
			Compenso pel frazionamento di 1|10 circa del valore della parte distaccata.	»	100 »	
			Atterramento di olivi al prezzo di lire 15	10 »	150 »	
		Particella nn. 198 e 199 in parte tra le sezioni 13 e 27, confinante la strada.	Occupazione di terreno seminativo valutato a lire 0 20 il m. q.	3887 25	777 45	
			Atterramento di piante di pero lire 4.	3 »	12 »	
		Particella n. 198, in parte tra le sezioni 13 e 27, confinante strada d'ambo le parti.	Occupazione di terreno vignato valutato a lire 0 35 il m. q.	260 »	91 »	
			Atterramento di olivi a lire 15.	4 »	60 »	
			Compenso pel frazionamento del 1|10 circa del valore della parte distaccata	»	400 »	1736 92
4	Pantani Pietro fu Ilario, domiciliato in Genzano.	Particella n. 10, in parte tra le sezioni 4 e 5, confinante Sannibali fratelli d'ambe le parti.	Occupazione di terreno vignato, valutato lire 0 35 il m. q. .	150 48	52 66	
			Compenso pel frazionamento del 1|10 circa della parte distaccata	»	200 »	252 66
5	Ronca Francesco fu Vincenzo, domiciliato in Albano.	Particella n. 9, in parte tra le sezioni 5 e 6, confinanti fratelli Sannibali d'ambe le parti.	Occupazione di terreno vignato, valutato a lire 0 35 il m. q.	121 94	42 68	
			Compenso pel frazionamento del fondo 1|10 circa del valore della parte distaccata . . .	»	23 »	
			Compenso per l'apertura e manutenzione di un fosso di scolo, compreso anche il valore del terreno	»	40 »	105 68
6	Sannibali fratelli fu Luigi, domiciliati in Albano.	Particella nn. 11 e 12, in parte tra le sezioni 1 e 4, confinanti la strada e Pantani Pietro.	Occupazione di terreno vignato valutato lire 0 35 il m. q. .	1366 62	478 31	
			Atterramento di piante di pero a lire 8	2 »	16 »	

N. progressivo	PROPRIETARI — Cognome, nome, paternità e domicilio	PROPRIETÀ — Descrizione ed indicazioni catastali	INDENNITÀ			
			TITOLO	Quantità degli stabili occupati	Ammontare	
					Parziale	Totale
6	*Segue* Sannibali fratelli fu Luigi domiciliati in Albano		Compenso pel frazionamento del fondo 1|10 circa del valore della parte distaccata.	»	205 »	
			Atterramento di olivi a lire 15 .	6 »	90 »	
		Particella n. 444, in parte tra le sezioni 5 e 6, confinanti Pantani Pietro e Ronca Vincenzo.	Occupazione di terreno vignato, valutato lire 0 35 il m. q. . .	268 60	100 32	
			Atterramento di piante di mandorle a lire 8	2 »	16 »	
			Compenso pel frazionamento del fondo del 1|10 circa del valore della parte distaccata. . . .	»	50 »	
		Particella n. 8 in parte tra le sezioni 6 e 7, confinanti Del Giovane Luca e Ronca Vincenzo.	Occupazione di terreno vignato valutato lire 0 35 il m. q. . .	481 »	168 35	
			Compenso pel frazionamento del fondo del 1|10 circa del valore della parte distac ata. . . .	»	180 »	
			Compenso per l'apertura di un fosso, compresa la manutenzione ed il valore del terreno .	»	15 »	1318 98
				Totale . . . L.		3756 65

Registrato in Albano li 29 marzo 1883, atti pubblici, volume 13, foglio 34, n. 212. Esatto lire centottantuno e centesimi venti.
Tassa lire 151 — 2\|10 lire 30 20 — Totale lire 181 20.

Il Ricevitore: CESARE PICENI.

Per copia conforme all'originale — Genzano di Roma, li 19 aprile 1885.
Il Segretario comunale: GIUSEPPE BIANCHINI.

567

ESATTORIA CONSORZIALE DI FRASCATI

Avviso per vendita coatta d'immobili.

Il sottoscritto esattore fa pubblicamente noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno 16 maggio 1885, nel locale della Regia Pretura del mandamento di Frascati, si procederà alla vendita a pubblico incanto degli immobili descritti come appresso, ed appartenenti ai sottonotati contribuenti, debitori dell'esattore che fa procedere alla vendita.

Comune di Grotta Ferrata.

1. Furlani Ernesto, Gaetano, Ippolito, Belardino ed Alessandro fu Carlo — Libera proprietà della casa pianterreno, porzione del 2° piano ed intero 3° piano, posta in Corso Vittorio Emanuele, dai numeri 13 al 16, composta di 11 vani, confinano Sorgi Luisa, Ferri Antonia e Corso Vittorio Emanuele, segnata in catasto con n. 1875 1\|2 sub. 1 di mappa, sez. 1ª, della rendita di lire 300, e l'asta sarà aperta sulla somma di lire 2250.

2. Costantini Bisegni Maria Antonia fu Luigi — Utile dominio della vigna in contrada Colle della Torretta, confina la strada, con il fosso da due lati e Maldura Antonio e fratelli fu Virgilio, segnato in catasto con n. 545 di mappa, sezione 1ª, superficie 1 23, dell'estimo di scudi 17 06, e l'asta sarà aperta sulla somma di lire 40 66. Responsivo all'Abbazia di Grotta Ferrata, ora Amministrazione Fondo Culto.

Comune di Rocca di Papa.

3. Fazi Maria fu Pietro, vedova Jonni Salvatore — Utile dominio della vigna in contrada via di Frascati, confinanti Fondi Carolina fu Domenico, Vitali Vincenzo fu Luigi, Brunetti Giuseppe e Mariano fu Luigi, segnata in catasto con n. 838 di mappa, sez. 2ª, superficie 0 33, dell'estimo di scudi 5 96, e l'asta sarà aperta sulla somma di lire 14 21. Responsivo al principe Colonna.

4. D'Ottavi Francesco fu Mario — Utile dominio della vigna in contrada Catorso, confinano Tojetti Maria, Fondi Andrea, Falcucci Antonio fu Alessio, Casciotti Maria di Luigi in Pizzicanella, segnata in catasto con num. 710 di mappa, sez. 2ª, superficie 1 39, dell'estimo di scudi 15 35, e l'asta sara aperta sulla somma di lire 36 59 Responsivo principe Colonna.

5. Cursi Pietro e Vincenzo fu Girolamo — Utile dominio del terreno vignato in contrada via di Marino, confinanti Mancini Maria fu Giuseppe, Andreuzzi Giuseppe fu Agostino e Martella Giuseppe fu Camillo, segnata in catasto con n. 1861 di mappa, sez. 1ª, superficie 0 65, dell'estimo di scudi 7 59, e l'asta sarà aperta sulla somma di lire 18 09. Responsivo al principe Colonna.

6. Camerata Rosa fu Gioacchino in Moretti — Utile dominio della vigna in contrada Calcare, confinanti il vicolozzo, Trovalusci Gaetano, Trovalusci Francescantonio, ora Giov. Battista fu Francescantonio, segnato in catasto con n. 830 di mappa, sez. 1ª, superficie 2 40, dell'estimo di scudi 30 62, e l'asta sarà aperta sulla somma di lire 72 98. Responsivo al principe Colonna.

Comune di Rocca Priora.

7. Raponi Antonio fu Domenico — Utile dominio del Prato in contrada Pozzo della Viola, confinano Tosini e Spagnoli, soci, e Pomardi Candida, segnato in catasto con n. 257 di mappa, sez. 1ª, superficie 4 20, estimo scudi 16 10, e l'asta sarà aperta sulla somma di lire 38 e 37. — Utile dominio del bosco da taglio in contrada Colle Capo Mozzo, confinanti Antonini Valentino e Confraternita del SS. Sagramento, segnato in catasto con n. 2046 di mappa, sezione 2ª, superficie 0 58, dell'estimo di scudi 0 59, e l'asta sarà aperta sulla somma di lire 1 41. I suddetti fondi sono responsivi al conte Vannutelli.

8. Emili Angelo fu Giuseppe — Libera proprietà della casa primo piano composta di un vano, al civico n. 58, in contrada via della Costa, confina area pubblica da tre lati, Emili Luisa fu Giovanni, segnata in catasto con numero 2614 sub. 2, di mappa, sezione 2ª, della rendita di lire 7 50 e l'asta sarà aperta sulla somma di lire 56 25.

Comune di Colonna.

9. Filonardi Pietro fu Angelo — Libera proprietà del pascolativo in contrada Portaccia, confina Hardoin D. Giulio da due lati, Gentili Antonio fu Filippo, segnato in catasto con n. 221 rest., di mappa sezione unica, superficie 61, dell'estimo di scudi 1 42 e l'asta sarà aperta sulla somma di lire 6 77.

10. Astorre Maria fu Francesco in Mosca — Libera proprietà della casa in via Vittorio Emanuele e via della Chiesa Vecchia, composta di due piani e di tre vani, ai civici numeri 27 e 30, confina la strada da due lati, Liberati Agapito e Confraternita del SS. Sagramento, segnato in catasto con n. 111 d mappa, della rendita di lire 45, e l'asta sarà aperta sulla somma di lire 337 50.

11. Ciuffa Giovanni fu Giovandomenico — Utile dominio del Canneto, in contrada Campo Gillaro, confinanti Jacolina Giuseppe fu Vincenzo da due lati, D'Agostini Filippo fu Paolo, segnato in catasto con n. 957 di mappa, superficie 0 28, dell'estimo di scudi 4 03, e l'asta sarà aperta sulla somma di lire 9 61. Responsivo al principe Pallavicini.

L'aggiudicatario sarà il miglior offerente.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in denaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per ciascun immobile, ne al primo incanto possono essere minori del prezzo minimo assegnato a ciascun immobile.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, il primo di questi avrà luogo li 23 maggio 1885 ed il secondo li 30 maggio 1885 nel luogo ed ore suindicate.

Frascati, li 21 aprile 1885.

5765 *Il Collettore* : N. POLIGINI.

AVVISO.

Dionisio Navone, domiciliato in Filacciano, e per elezione in Roma presso il sottoscritto procuratore, ha fatto istanza all'ecc.mo presidente del Tribunale civile, perchè nomini un perito che stimi i fondi urbani e rustici, situati nel territorio e nel comune di Nazzano, posti sotto esecuzione, in danno di Agostino ed Antonio Quercioli, con precetto immobiliare notificato il 19 marzo del corrente anno.

Roma, 24 aprile 1885.

5761 Avv. F. ANTONICOLI proc.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.